

**RELAZIONE**  
**DELLA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA**  
**GIUGNO 2009**

<b>1. L'infiltrazione mafiosa nell'economia legale</b>	<b>1</b>
1.1. L'infiltrazione mafiosa e l'attuale fase di recessione economica.	1
1.2. Il riciclaggio.	3
<b>2. Forme di accumulazione dei patrimoni illeciti.</b>	<b>7</b>
2.1. Narcotraffico	7
2.2. Infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti	11
2.3. Racket e usura.	13
2.4. Frodi comunitarie ex legge 488/92 ed abusivo ricorso a finanziamenti pubblici	17
2.5. Contraffazione di marchi.	21
2.6. Ecomafia	27
2.7. Infiltrazioni della criminalità organizzata nel gioco (anche) lecito.	32
2.8. Criminalità organizzata nel settore agricolo.	34
<b>3. Strategie e strumenti di contrasto</b>	<b>38</b>
3.1. Considerazioni generali.	38
3.2. Le operazioni finanziarie sospette.	42
3.3. Altri mezzi di contrasto.	46
3.4. L'esigenza dello scambio di informazioni a livello internazionale.	48
3.5. La confisca dei patrimoni illeciti.	49
a) La legislazione vigente in materia di confisca di patrimoni illeciti.	49
b) Il progetto SIPPI	56
<b>4. Il quadro normativo.</b>	<b>57</b>
<b>5. La cooperazione giudiziaria internazionale.</b>	<b>63</b>
<b>6. Procedimenti per reati di economia criminale: tabelle e grafici.</b>	<b>70</b>

# 1. L'infiltrazione mafiosa nell'economia legale

## 1.1. L'infiltrazione mafiosa e l'attuale fase di recessione economica.

Più volte, in passato, è già accaduto che periodi di transizione economica, di crisi congiunturali o strutturali, abbiano costituito occasioni prontamente sfruttate dalle organizzazioni criminali di tipo mafioso, nazionali e non, per trarre motivo di più ingenti profitti, di ulteriore arricchimento, di più profonda penetrazione nell'economia e nella finanza. Tutto autorizza a ritenere che anche la attuale crisi finanziaria ed economica, destinata, purtroppo, ad aggravarsi nei prossimi mesi, con conseguenze allo stato non pienamente valutabili, possa rappresentare una ghiotta occasione per l'arricchimento delle mafie e ciò per una serie di motivi.

Il primo motivo è costituito dalla permanente, enorme, illimitata, liquidità finanziaria, di cui godono le organizzazioni mafiose, in particolare quelle che traggono i maggiori profitti illeciti dal traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Si tratta di un mercato che non andrà certo in crisi, dal momento che è in aumento tanto l'offerta che la domanda di droghe di ogni genere. Sul versante legale, vi è, al contrario, una contrazione vistosa delle risorse. Le banche, anche quelle più grandi, sono in difficoltà, soffrono di limitazione delle risorse e, anche quando ne dispongono, non sono disponibili a concedere mutui né alle imprese né ai privati.

Per contro, diminuiscono i prezzi delle materie prime, degli immobili, delle aziende in crisi, i valori dei titoli e delle azioni. E' possibile quindi acquistare tali beni a prezzi di svendita, e con denaro contante, con conseguente accelerazione del processo di occupazione di settori sempre più vasti dell'economia da parte mafiosa, in maniera ancora più accentuata di quanto sta già avvenendo in questi anni. E' appena il caso di aggiungere che le difficoltà del sistema bancario a soddisfare le esigenze di finanziamento di singoli e imprese favorirà il ricorso ai prestiti usurari, che, nelle regioni meridionali e non solo, sono gestiti dalle organizzazioni mafiose, che si mimetizzano spesso dietro insospettabili finanziarie.

In secondo luogo, la crisi colpirà soprattutto i ceti più deboli, i lavoratori, la manodopera precaria. Il numero dei licenziati salirà vertiginosamente e gli ammortizzatori sociali non riusciranno a coprire tutte le situazioni di crisi, in particolare quelle del lavoro nero e del precariato. E' prevedibile allora un aumento dei reati "predatori", soprattutto rapine, della microcriminalità, delle truffe, dello spaccio di stupefacenti. Sono settori nei quali operano soggetti non appartenenti alla criminalità organizzata, ma è certo che sono le mafie a tirare le fila anche di tali reati, a fare da punto di riferimento per la ricettazione dei beni oggetto di furto e rapina, di truffa e contraffazione e dunque, anche per questa via, le mafie avranno solo da guadagnare, senza contare che l'impegno degli organi investigativi e giudiziari sarà dirottato sulla criminalità da strada, che più direttamente

colpisce i singoli cittadini e l'opinione pubblica, con conseguente disattenzione verso altri settori meno visibili, ma altrettanto, se non di più, pericolosi.

Il terzo ed ultimo fattore è costituito dall'intervento massiccio dello Stato nell'economia. Ciò avviene a livello mondiale, dagli USA alla Cina, all'Europa, al nostro Paese. Tutto ciò comporterà che la mano pubblica avrà il compito di aiutare la ripresa economica, attraverso una politica di interventi di sostegno, di finanziamenti ai settori deboli, di promozione degli investimenti e della ricerca. Se tale tendenza dovesse confermarsi, e non c'è dubbio che essa caratterizzerà i prossimi anni, non mancheranno alle imprese mafiose e paramafiose le possibilità e le occasioni di captare parte delle risorse pubbliche a proprio profitto, rafforzando in tal modo una tendenza già in atto, come dimostrano le vicende calabresi dei fondi previsti dalla legge 488 del 1992 e di quelli comunitari. E' chiaro che l'acquisizione presuppone l'inserimento della mafie nel sistema di potere economico e politico dominante. A tale riguardo occorre affinare gli strumenti di indagine per consentire di cogliere i nessi, le complicità, le connivenze che reggono il sistema di potere sopra delineato.

## 1.2. Il riciclaggio.

La materia del riciclaggio del denaro di origine criminale è da molti anni al centro di riflessioni dottrinali e analisi criminologiche.

Fino a qualche decennio fa, i profili dell'accumulazione di proventi criminali assumevano rilevanza limitata in quanto la delittuosità era orientata a condotte predatorie o parassitarie incidenti su assetti patrimoniali di origine legale.

Conseguentemente le risposte penalistiche erano circoscritte - in chiave di misura di sicurezza patrimoniale - a rimedi ablatori incidenti sul nesso di pertinenzialità strumentale e di diretta derivazione patrimoniale.

Il delitto di ricettazione, a sua volta, assicurava la criminalizzazione dell'area dello scambio dei beni di provenienza delittuosa, rendendo punibili, *post delictum*, fattispecie di "perpetuazione dell'antigiuridicità" caratterizzate da acquisti di beni di origine delittuosa fuori dall'ipotesi di concorso nel reato.

La nascita di mercati criminali caratterizzati da elevatissimi profitti, in primo luogo - come si diceva - quello di stupefacenti, ha rivoluzionato lo scenario e ha imposto l'analisi del fenomeno del riciclaggio nell'ambito delle strategie di difesa dell'ordine economico anziché di mera tutela del patrimonio dei privati.

Tuttavia, non si può non rilevare che in questa materia le soluzioni normative adottate nel nostro ordinamento sono risultate generalmente caratterizzate da un significativo deficit di analisi criminologica.

Nel 1978, attraverso la "normale" forma della decretazione di urgenza, il legislatore affrontò la tematica del riciclaggio introducendo tra i delitti contro il patrimonio una fattispecie di nuovo conio (l'art. 648 bis) esclusivamente orientata a contrastare la "sostituzione" dei proventi illeciti derivanti da una ristretta categoria di reati (sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata ed estorsione aggravata).

La finalità di combattere l'industria dei sequestri di persona, rimasta peraltro incompiuta, orientò quella riforma normativa in maniera predominante.

Viceversa, il legislatore nemmeno prese in considerazione i proventi del narcotraffico, sebbene, proprio in quegli anni, Cosa Nostra avesse assunto una posizione egemone nel traffico internazionale dell'eroina, tale da procurare ricavi annui nell'ordine di svariate centinaia di miliardi di lire: una vera e propria accumulazione capitalistica criminale le cui conseguenze sono ben note.

Solo nel 1990 i proventi derivati dal mercato degli stupefacenti sono stati considerati nella struttura della fattispecie novellata.



Queste scelte legislative hanno ovviamente avuto importanti conseguenze sul piano dell'efficacia del sistema repressivo.

D'altra parte, prima nel 1990 e poi ancora nel 1993, il legislatore ha introdotto una duplice fattispecie incriminatrice delle condotte di riciclaggio - scelta unica nei sistemi penalistici contemporanei - scindendo in due norme un concetto unitario di pulitura del denaro sporco.

Parimenti, retaggio della derivazione dalla tradizionale fattispecie di ricettazione, la clausola di non punibilità dell'autore del reato presupposto caratterizza fin dall'origine il vigente sistema normativo, connotandolo di un ulteriore, quasi eccentrico, profilo di particolarità, rispetto ai più evoluti modelli occidentali.

Il superamento di tale clausola e la semplificazione della fattispecie incriminatrice sono ormai da tutti considerati indispensabili.

Le condotte del riciclaggio risultano d'altra parte paradigmatiche di un altro aspetto dell'agire criminale moderno: quello caratterizzato da condotte di agevolazione provenienti da soggetti appartenenti a ceti professionali e imprenditoriali non intimamente collegati alle manifestazioni tradizionali del crimine organizzato.

Gli apporti "esterni" al riciclaggio dei proventi criminali hanno assunto in questo settore una "tipicità materiale". L'esperienza investigativa sempre più evidenzia "cordate e filiere" di soggetti, appartenenti al mondo delle professioni e dell'imprenditoria, non strettamente partecipi delle manifestazioni tradizionali del mondo criminale, organizzate per assicurare il "servizio" di pulitura del denaro sporco.

Molto spesso queste "filiera" risultano emanazione di contesti tradizionalmente organizzati per agevolare condotte di evasione e di frode fiscale, nonché strategie di esteroinvestizione di capitali.

Questo quadro comporta la necessità di disporre di strumenti sostanziali e processuali idonei a conseguire la soluzione di questo pericoloso vincolo tra ceti professionali e ambienti criminali tradizionali.

La soluzione, anziché sul piano meramente repressivo, va ricercata nell'ambito di adeguate norme premiali volte ad incoraggiare comportamenti e scelte processuali di imputati non strutturalmente inseriti in associazioni criminali (per intenderci con una scelta analoga a quella operata in altri ordinamenti in tema di corruzione e concussione: ossia la non punibilità del privato che corrisponde a qualunque titolo somme di denaro o altre utilità al pubblico ufficiale).

La materia del riciclaggio presenta un'altra caratteristica particolare: essa è connotata da una costante evoluzione degli schemi comportamentali.

Adattandosi perfettamente ai profili della legislazione preventiva, i riciclatori hanno da tempo abbandonato politiche di contatto con gli intermediari finanziari caratterizzate dall'uso di denaro contante senza giustificazione apparente.

Viceversa, si va delineando una strategia diffusa di riciclaggio che potremmo definire "statico". Questa strategia preferisce alla circolazione dei capitali la circolazione e lo scambio di strumenti di garanzia.

Si tratta di fenomeni che seguono lo schema tipico del cosiddetto "mutuo a se stesso" in cui, allocato il capitale criminale in piazze finanziarie compiacenti, la movimentazione di garanzie e di informazioni relative a vincoli nei depositi consente ai criminali di richiedere e ottenere linee di credito da un sistema bancario compiacente e assicurato dalla sostanziale assenza di rischi.

Parimenti i tradizionali strumenti della sottofatturazione e della sovrapproduzione sono risultati vincoli perfetti per consentire il proseguimento di beni capitali dissimulato da apparenti operazioni commerciali.

A fronte di tutto ciò l'evoluzione della legislazione preventiva in aree di intermediazione non finanziaria non sembra aver ottenuto ancora i risultati sperati come dimostrano i dati recenti in tema di segnalazioni di operazioni sospette in cui, ad esempio la percentuale di segnalazioni provenienti dal mondo delle professioni "a rischio" si attesta intorno all'1%.

Sul punto, va osservato che la recente scelta legislativa volta a introdurre obblighi di segnalazioni nell'ambito di rapporti professionali caratterizzati da un forte *intuitu personae* appare del tutto inadeguata.

Ben altri risultati era possibile attendersi da soluzioni alternative, come quelle costruite su più incidenti obblighi di raccolta, conservazione e trasmissione di dati su operazioni patrimonialmente significative.

Inoltre, va osservato che i livelli più abbienti della criminalità organizzata (la cosiddetta borghesia criminale) guardano con estremo interesse alle attività imprenditoriali assistite da pubblici finanziamenti.

Questi mercati, apparentemente contrassegnati da una penetrante regolamentazione, sono viceversa considerati bersagli sia per operazioni fraudolente sia per la nascita di imprese costituite da soggetti collegati con capitali criminali.

La stretta connessione tra il riciclaggio e mercati off-shore non può che consigliare l'estensione agli intermediari finanziari che operano all'estero di un'adeguata regolamentazione preventiva e di rigide norme volte a scoraggiare operazioni opache per evitare che apparenti procedure di ottimizzazione fiscale siano in realtà un poderoso veicolo per la circolazione di risorse finanziarie provenienti dal mondo criminale.

Naturalmente anche l'operatività nel territorio nazionale di intermediari finanziari esteri va osservata in una prospettiva di contrasto a strategie di riciclaggio, essendo evidenti che potenti organizzazioni criminali guardano al nostro Paese come un'opportunità per investimenti finanziari.

La caratterizzazione transnazionale del riciclaggio impone pertanto lo sviluppo di adeguate e condivise relazioni tra le agenzie investigative e le Autorità amministrative.

Sul piano dell'efficacia va, infine, sottolineata la necessità di affiancare alle innovazioni normative (attraverso il varo di organici testi unici) una strategia di adeguata formazione del personale investigativo, secondo modelli orientati a privilegiare le sinergie operative tra azione repressiva e politiche di prevenzione.

## 2. Forme di accumulazione dei patrimoni illeciti.

### 2.1. Narcotraffico

Il traffico di droga costituisce il principale motore dei processi di accumulazione patrimoniale dei gruppi criminali e, dunque, un fattore decisivo tanto dell'analisi delle dinamiche e degli equilibri prettamente criminali quanto per la comprensione dei più rilevanti processi di reinvestimento speculativo nell'economia legale dei profitti generati dai cicli criminosi governati dalla criminalità organizzata.

In particolare, la dimensione dei traffici riconducibili all'azione, ordinariamente proiettata su scala transnazionale, dei cartelli criminali che condividono la gestione delle rotte di importazione delle droghe naturali (cocaina, eroina e *cannabis*) ben contribuisce a spiegare il valore assolutamente cruciale della relativa azione di contrasto e l'importanza del coordinamento delle iniziative aventi finalità repressive sul piano interno ed internazionale.

Ciò è da dirsi, in particolare, sia con riferimento al ruolo assunto nella generazione delle correnti di traffico indirizzate verso il territorio italiano dalle tradizionali consorterie mafiose (e principalmente, di quelle calabresi e degli omologhi cartelli criminali radicati nell'area metropolitana napoletana) sia con riguardo alla crescente capacità delle organizzazioni criminali di origine albanese, nigeriana e nord-africana di controllare quote rilevanti dei flussi di importazione e di commercializzazione degli stupefacenti, grazie anche a sempre più ramificati e solidi raccordi operativi con gruppi criminali autoctoni.

Non di meno, come ovvio, l'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento investigativo non può prescindere dall'analisi dei più rilevanti profili di criticità dell'azione giudiziaria deputata al contrasto del fenomeno in parola, rilevandosi l'esigenza di ulteriore riflessione, oltre che di approfondimento e complessiva verifica, con riguardo, in particolare:

- alla obiettiva tendenza ad indirizzare risorse e programmi investigativi nella materia del narcotraffico verso obiettivi, forse più agevoli, quali l'arresto dei corrieri ed il sequestro dei carichi illeciti, anziché anche verso le componenti più sofisticate e perciò pericolose delle strutture criminali coinvolte, poiché deputate alle fasi del finanziamento dei traffici e del successivo reinvestimento dei relativi, eccezionalmente rilevanti proventi;
- al complessivamente limitato sviluppo di indagini patrimoniali mirate e concatenate a fini di sequestro e confisca degli enormi profitti del narcotraffico, tale dato potendo trovare giustificazione nelle difficoltà connesse alla frequente necessità di estensione all'estero dei relativi programmi investigativi, ma più in generale apparendo connesso alla perdurante

riluttanza degli apparati giudiziari e di polizia ad investire le risorse disponibili in attività tanto onerose ed ardue quanto essenziali all'azione di contrasto, così come sottolineato, da ultimo, nelle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea in tema di "miglioramento dei metodi di indagine operativa nella lotta alla criminalità organizzata connessa con il traffico organizzato di droga: indagini sull'organizzazione del traffico di droga e simultanea indagine sulla sua struttura economica patrimoniale" (G.U.C.E. del 15 maggio 2002).

L'analisi dei dati relativi ai procedimenti concernenti il narcotraffico, consente di trarre obiettiva conferma:

- ❖ della varietà e della difficoltà d'individuare i canali di utilizzazione del sistema finanziario ai fini della gestione dei traffici e delle correlate attività di riciclaggio;
- ❖ della pressione esercitata sul sistema bancario dalla gestione delle complesse compensazioni estero su estero che le principali indagini sui cartelli di narcotraffico partecipati dai gruppi calabresi e campani continuano a rivelare essere alla base della regolazione finanziaria delle fasi dell'importazione e del successivo reinvestimento speculativo dei relativi proventi;
- ❖ delle perduranti connessioni fra il narcotraffico e i più ampi processi di destabilizzazione politica tipici delle aree di produzione e di stoccaggio, ma anche all'emersione di significativi legami funzionali tra il controllo dei canali dell'introduzione in Europa degli stupefacenti prodotti nel Nord-Africa ed in Afghanistan e le logiche tipicamente proprie del finanziamento del terrorismo internazionale di matrice *jihadista*.,
- ❖ del rilievo che nei trasferimenti valutari su base transnazionale risulta essere stato assunto in contesti criminosi connotati da elevata omogeneità etnica dal circuito del *money transfer* (sull'attitudine del quale ad essere piegato a fini delinquenziali sono programmaticamente destinate a pesare le disposizioni legali deputate al contenimento dell'uso del contante nonché ad assicurare la trasparenza e la tracciabilità delle operazioni), ma anche (ciò che costituisce un dato di novità meritevole, per le potenziali implicazioni, di speciale approfondimento) da distorte applicazioni del metodo islamico dell'*awahala*;

Merita di essere evidenziata in questo quadro la stretta cooperazione che è stato possibile realizzare tra Guardia di Finanza, Banca d'Italia e Direzione nazionale antimafia nel settore del *money transfer*.


Si tratta di un fenomeno che rischia di mettere a repentaglio la sicurezza economica del paese per il confluire nelle oltre 60mila sub-agenzie (locations), diffuse in ogni angolo della nazione, di miliardi di euro provenienti per lo più dagli immigrati clandestini.

\*Gli "sportelli" situati presso agenzie di viaggi, edicole, negozianti, supermercati, macellerie, call center etc. operano per lo più in assenza di controllo.

A parte i casi in cui si è accertato che i sistemi di money transfer sono stati utilizzati - in luogo del vecchio sistema solidaristico denominato hawahala - anche per il finanziamento di operazioni terroristiche e il pagamento di partite stupefacenti, è del tutto plausibile che attraverso tale modalità di pagamento i clandestini saldino anche i debiti contratti con i trafficanti per giungere in Italia o per consentire l'arrivo di congiunti rimasti nel paese d'origine.

La segnalazione nelle sedi istituzionali di questo grave fenomeno e l'impulso dato alle investigazioni nelle sedi giudiziarie ove sono allocate le agenzie mandatarie ha dato luogo all'approvazione dell'art. 37 del ddl AS 733 (ora all'esame della Camera) intitolato (Attività di trasferimento di fondi «Money transfer») secondo cui «Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con decreto del Ministro dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374». (cfr. sul punto l'audizione del Governatore di Bankitalia Mario Draghi innanzi alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia del Senato della Repubblica il 15 luglio 2008).





In questo scenario è agevole intuire quali favorevoli risultati possa dare l'opera di impulso processuale e di raccordo interistituzionale svolto dalla Direzione nazionale antimafia. L'emergere di nuovi e complessi fenomeni che disvelano l'orientamento dei gruppi criminali nelle attività di riciclaggio esige una prima fase di analisi tra gli organismi specializzati preposti al controllo amministrativo e giudiziario ed una seconda fase di elaborazione di un'efficace strategia processuale, che solo a un Ufficio giudiziario nazionale può competere, soprattutto alla luce dell'estensione alla medesima DNA delle funzioni di impulso e coordinamento in materia di proposte di prevenzione personali e patrimoniali (cfr. decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 - Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica).

## 2.2. Infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti.

La persistente invasività delle associazioni mafiose nel settore dei pubblici appalti richiede un rapido e profondo ripensamento delle strategie di contrasto. Se per un verso l' art. 23 dell'AS 733 ora in discussione alla Camera titolato (Poteri di accesso e accertamento del prefetto) <sup>1</sup> interviene a sostegno dell'azione di prevenzione delle Prefetture con lo strumento della certificazione antimafia, è anche vero che proprio la certificazione antimafia mostra ormai una cronica insufficienza a reggere il peso di una missione ardua, se non impossibile: quella di interdire alle imprese di mafia di partecipare alle gare. Il numero molto, molto basso di certificazioni negative rilasciate dagli UTG (n.b. scrivere per esteso) descrive una realtà che in effetti, al Sud ma non solo, ha assunto connotati preoccupanti e vieppiù pericolosi.

Confindustria, i sindacati dei lavoratori edili, gli investigatori sono concordi nel riferire di un grave e intollerabile tasso d'inquinamento del settore da parte della criminalità organizzata che le procedure di certificazione non riescono a contenere. Se a ciò si aggiunge il malfunzionamento del sistema della SOA (società organismo di attestazione e certificazione) con il conseguente accesso alle gare di imprese e società in realtà sprovviste dei requisiti tecnici, patrimoniali e professionali indispensabili per l'aggiudicazione, è evidente che si determina una duplice distorsione: la prima afferente l'inidoneità in concreto dell'impresa a eseguire l'opera e, quindi, la qualità scadente del lavoro o la sua incompleta esecuzione; dall'altro l'infiltrazione di imprese contigue a gruppi criminali. Le indagini in corso confermano il dato allarmante di imprese del mezzogiorno che si rivolgono a SOA del Centro e Nord Italia per conseguire l'attestazione, senza alcuna ragione apparente che non sia quella di lucrare certificazioni che altrimenti non sarebbero spettate.

---

<sup>1</sup> 1. Al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata »;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. – (Poteri di accesso e accertamento del prefetto). –

1. Per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 14 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 marzo 2004.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definite, nel quadro delle norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1 ».



Il d.lgs. 113/2007 stabilendo che “Le SOA nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica. Le attestazioni dalle stesse rilasciate costituiscono atto pubblico a fini penali. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell’impresa richiedente” ha recepito le indicazioni fornite proprio dalla Direzione nazionale antimafia in punto di rilevanza penale dell’attività di certificazione infedele, ma certo non può risolvere il problema, affidato in gran parte all’Autorità di Vigilanza sugli appalti e ai controlli da essa svolti sulla veridicità delle decine di migliaia di certificazioni “circolanti”.

Una buona prospettiva di riforma potrebbe essere data dalla creazione di una white list di imprese e società, che, sottoponendosi a specifici obblighi di trasparenza e di cooperazione con gli organi investigativi, potrebbero ritenersi esentate dai controlli antimafia, con una sorta di estensione del meccanismo del nulla-osta di sicurezza - NOS - valevole per i settori “esclusi”. Più in dettaglio potrebbero recuperarsi a livello legislativo molte delle prescrizioni adottate nell’ambito dei Protocolli di legalità che accompagnano l’esecuzione di grandi opere pubbliche (ad esempio, tracciabilità finanziaria dell’appalto, conto unico, obbligo di denuncia di intimidazioni, richieste di denaro, trasparenza nell’assunzione del personale e nella scelta dei fornitori, condizioni contrattuali accolte tutte nel protocollo d’intesa relativo ai lavori della linea C della metropolitana di Roma). L’assunzione di tali obblighi in uno con la previsione di gravi sanzioni penali e amministrative (ad es. esclusione per un numero congruo di anni dal settore dei lavori pubblici) in caso di dichiarazioni mendaci o di violazioni comportamentali, potrebbe attuare una buona distinzione tra le imprese che scelgono percorsi di legalità e trasparenza e imprese che preferiscono permanere in un’indistinta zona grigia. Il tutto determinerebbe altresì l’indubbio vantaggio di concentrare solo su queste imprese i poteri ispettivi e di controllo che si intendono attribuire ai Prefetti con i progetti di legge in fase di approvazione parlamentare.

### 2.3. Racket e usura.

In tema di racket si è assistito negli ultimi tempi a rilevanti correzioni di tendenza sia da parte delle organizzazioni mafiose che da parte delle vittime, degli imprenditori, dei commercianti.

Ha certamente subito un mutamento la strategia adottata nell'ultimo decennio, consistente nella richiesta capillare di somme di moderata entità, strettamente commisurate al volume di affari dell'esercente l'attività economica, sì da rappresentare il "pizzo" come una sorta di "assicurazione". In tempi più recenti, l'entità delle somme richieste ha in taluni casi subito sensibilissimi incrementi; inoltre, gli avvertimenti o le reazioni ai mancati pagamenti si sono con più frequenza sostanziati in eclatanti danneggiamenti, sino alla distruzione di interi impianti.

Al cambiamento di strategia, però, è conseguita, almeno in Sicilia, una netta reazione da parte della società civile, in cui, grazie ad associazioni antiracket ed antiusura accreditatesi negli ultimi anni nei confronti della società civile per il coraggio, la coerenza, la serietà e la continuità dei loro interventi, già da tempo si erano concretamente innestati elementi di rigetto contro questa forma di violenza mafiosa, nonché l'esatta percezione delle conseguenze che essa comporta. Ma quel che più conta è che anche i commercianti e gli imprenditori si sono fatti portavoce di questo rifiuto della violenza parassitaria mafiosa. Un sintomo assai rilevante di questo rifiuto è stata l'adesione, da parte di molti di essi, alle predette associazioni.

E' maturata da parte di molti cittadini la consapevolezza che l'estorsione è la primaria attività mafiosa, quella essenziale per la sopravvivenza dell'organizzazione criminale. Senza estorsioni sarà molto più difficile il controllo del territorio; quando salterà il sistema comincerà il declino di Cosa Nostra, insieme al consenso di cui l'organizzazione ha sempre diffusamente fruito. Sono quindi diventate sempre più frequenti le denunce da parte delle vittime delle estorsioni e contestualmente (sempre più presenti e consapevoli rispetto alla gravità del fenomeno) sono scese in campo associazioni antiracket come Libero futuro e Confindustria Sicilia, che è addivenuta ad una svolta epocale: quella di espellere dall'associazione chi non denuncia il pizzo o continua a pagarlo o è colluso con la criminalità organizzata.

Anche se non può non rilevarsi l'estendersi di quell'area della c.d. collusione partecipata che investe la grande imprenditoria nonché segmenti della grande distribuzione italiana, molto disponibili, quando operano nei territori di tradizionale presenza di organizzazioni mafiose, ad intrecci con personaggi che garantiscono sicurezza e protezione, una sorta di sospensione della violenza che minacciano, spesso implicitamente, di azionare.

Alla luce delle informazioni acquisite a seguito della cattura di latitanti eccellenti, come, ad esempio, i Lo Piccolo, padre e figlio, a Palermo ed i Condello, a Reggio Calabria, nei cui

nascondigli sono stati scoperti e sequestrati numerosi "libri mastri", con la rete degli esattori, i nomi degli estorti e le somme pagate, oltre alle conoscenze maturate con la fortissima repressione esercitata dalla magistratura napoletana e dalla polizia giudiziaria sul clan dei Casalesi ed altre associazioni camorristiche, che ha portato alla cattura di Setola, si son potuti ricostruire gli attuali modelli organizzativi delle associazioni mafiose, la loro evoluzione, le loro strategie future.

L'attività imprenditoriale delle mafie ha prodotto un'organizzazione interna tipicamente aziendale con tanto di manager, dirigenti, addetti e consulenti.

Prima di tutto, le attività criminali da casuali diventano permanenti, quotidiane. La gestione delle estorsioni, dell'usura, dell'imposizione di merce, dello spaccio di stupefacenti, necessita di un organico in pianta stabile, che ogni giorno curi la riscossione del "pizzo", allarghi la "clientela", diversifichi le "opportunità", conosca e tenga a "bada" la concorrenza, salvaguardi la regolare sicurezza dell'organizzazione dai componenti "infedeli" o dal controllo delle forze dell'ordine, gestisca e reinvesta il patrimonio.

Per questo gli affiliati sono inseriti con mansioni ben precise, percependo un stipendio: la "mesata", che varia in base all'inquadramento, al livello di responsabilità ed alla floridità economica del clan di appartenenza. Quindi, è del tutto naturale che clan diversi riconoscano "mesate" diverse per lo stesso lavoro svolto, a cominciare dagli stessi capi.

Rispetto al racket delle estorsioni, rimane, però, sostanzialmente invariato il numero dei commercianti taglieggiati, con una lieve contrazione dovuta al calo degli esercizi commerciali e all'aumento di quelli di proprietà mafiosa.

Il fenomeno è fortemente presente a Napoli. Il clan dei casalesi di Caserta imponeva il pizzo ai complessi residenziali della Baia Domizia. In provincia di Catania sono sottoposte al pizzo anche le ville al mare ed in campagna.

A Palermo le famiglie di Cosa Nostra oltre a gestire gli allacci della luce e del gas nel popoloso quartiere Zen tenevano sotto pressione campetti di calcio, parchi giochi e persino alcune scuole. Ha destato scalpore, a Gela, l'arresto di un estorsore che aveva chiesto il pizzo al parroco di una chiesa. Si calcola che i commercianti, gli imprenditori, subiscano 1300 fatti reato al giorno, nei quali ben 160 mila di loro sono coinvolti; 132.000 in sole quattro regioni (Sicilia, Calabria, Campania, Puglia).

Le Province più a rischio risultano essere Caltanissetta, Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, dove si evidenziano in maniera più netta le modalità e i sistemi di condizionamento del libero mercato messe in atto dai sodalizi criminali più strutturati e agguerriti. Questi, benché duramente colpiti dall'azione delle forze dell'ordine e della magistratura, mantengono pressoché inalterata la loro forza e, per ora, la loro strategia: una scarsa esposizione (se si esclude la svolta terroristica

della camorra casertana), un consolidamento degli insediamenti territoriali tradizionali, una capacità di spingersi oltre i confini regionali e nazionali, soprattutto per quanto riguarda il riciclaggio e il reimpiego dei profitti illeciti.

Il peso sul totale delle quattro regioni a rischio, Puglia, Campania, Calabria, Sicilia, continua a calare rispetto al resto dell'Italia scendendo abbondantemente sotto il 50%. Questo dato, che deve far riflettere, è il prodotto della contestuale riduzione delle denunce in Sicilia ed in Calabria con l'estendersi del "pizzo" oltre i tradizionali confini delle regioni cosiddette a "rischio".

L'**usura** era considerata, in passato, più una pratica immorale che un vero e proprio reato penale, utilizzata per sostenere redditi da sussistenza.

Un reato che cresce e si diffonde in silenzio e nel silenzio, solo raramente rotto da un fatto di cronaca eclatante, quale il suicidio di una vittima, un arresto eccellente, l'inchiesta giornalistica o televisiva.

Compiere una valutazione precisa dell'entità del fenomeno non è agevole, perché qualsiasi stima viene condizionata dalla sudditanza psicologica delle vittime che, spesso, impedisce di denunciare alla Magistratura ed alla polizia giudiziaria tutti i casi di specie.

Ciò si spiega non tanto con la "paura" di chi subisce l'usura; quanto, piuttosto con la convinzione, da parte della vittima, di non avere comunque alternative alla propria situazione. In questo l'usura si differenzia nettamente dall'estorsione, per la quale, nonostante le intimidazioni, negli ultimi anni il numero di denunce, rivolte quasi sempre verso esponenti della criminalità organizzata (e quindi più rischiose per il denunciante dal punto di vista della sicurezza personale), è aumentato.

Per la vittima, l'usuraio è la sola persona che al momento del bisogno, l'ha "aiutata"; e, anche se man mano gli toglie il patrimonio e la serenità, l'usuraio può, comunque, "dargli" ancora qualcosa. Magari ulteriore denaro, in cambio dell'ennesimo assegno che nessun altro più accetta.

Si innesca così una spirale perversa, un rapporto di vera e propria dipendenza psicologica.

Inoltre, anche l'esperienza investigativa dimostra che chi ha deciso di denunciare l'usuraio, solo molto raramente ha subito conseguenze per la propria sicurezza personale: quando violenza c'è stata, si è avuta quasi sempre all'interno del rapporto d'usura, prima di qualsiasi denuncia.

Le analisi del fenomeno devono quindi prima di tutto fare i conti con la sua natura di reato "sommerso".

Secondo recenti indagini fornite dalle **Associazioni e Fondazioni antiusura**, e rese note nel convegno organizzato dalla *Consulta Nazionale Antiusura* nel 2006, il giro di affari del mercato del credito illegale dovrebbe aggirarsi sui 25.000 miliardi di vecchie lire con il coinvolgimento di oltre

2 milioni di famiglie e di numerosi esercizi commerciali. In più, l'esperienza maturata nel corso degli ultimi tempi porta ad affermare con certezza che il rischio si è diffuso anche nelle grandi città metropolitane del centro nord, specialmente nelle zone più degradate.

Per le associazioni mafiose la riscossione dell'interesse usurario non sempre ha valore primario. Esso, infatti, quasi sempre è strumentale all'acquisizione delle imprese e si configura, come appena esplicitato, come canale di riciclaggio di proventi di altre attività illegali.

In numerosi casi l'usura appare interscambiabile con l'attività estorsiva. Sono stati registrati, infatti, casi di imprenditori che si sono rivolti agli usurai proprio per far fronte alla pressione delle richieste estorsive, ma, essendo entrambe queste attività svolte sotto un unico controllo territoriale, il risultato è stato sempre il passaggio dell'azienda nelle mani delle organizzazioni criminali. Simmetricamente, da rapporti di usura è frequente il passaggio alla vera e propria estorsione, con analoghi esiti finali.

La strategia criminale appare in entrambi i casi finalizzata non solo e non tanto all'acquisizione di illeciti guadagni, quanto all'affermazione o al consolidamento del controllo del territorio, con evidenti ricadute sia sociali, sia sulla regolarità del mercato, avvalendosi, in entrambi i casi, dei medesimi strumenti intimidatori.

Un dato rilevante emerge anche dal coinvolgimento di funzionari bancari, infedeli responsabili di filiali bancarie che agiscono in veste di complici della criminalità organizzata e che, una volta ricevuta la richiesta di finanziamento di soggetti in difficoltà economiche, negano loro la concessione del fido, informando contemporaneamente soggetti esterni alla banca e dediti all'usura che contattano la potenziale vittima offrendogli un prestito immediato a tassi altissimi.

Recenti indagini hanno rivelato un complesso sistema di usura, all'interno del quale alcuni imprenditori, contigui ad ambienti criminali, fungevano da veri e propri istituti di crediti "abusivi" nei confronti di commercianti che, in difficoltà economiche, non avevano ottenuto dagli istituti bancari i finanziamenti richiesti

## 2.4. Frodi comunitarie ex legge 488/92 ed abusivo ricorso a finanziamenti pubblici.

Il settore degli incentivi alle imprese, è divenuto un elemento strategico nelle forme di accumulazione dei capitali illeciti.

La latitudine delle problematiche insite nell'abuso di finanziamento pubblico impone una premessa: è un errore ritenere che l'esercizio di una effettiva azione di controllo sulla corretta gestione di imponenti flussi finanziari, finalizzati all'incentivazione e all'ampliamento della base produttiva e dell'occupazione, possa espletarsi con un'azione giudiziaria.

Invero, se l'intervento repressivo a volte consente di accertare fatti determinati di illecita captazione di fondi pubblici, esso risulta del tutto inadeguato – sotto il profilo dell'effettività – ad affrontare l'ampio spettro dei potenziali abusi e le possibili connesse responsabilità dei soggetti a vario titolo coinvolti nell'erogazione, nell'istruttoria delle pratiche e nelle fasi del controllo.

Al contrario, l'intervento repressivo, oltre ad essere spesso tardivo, è quasi sempre simbolico ed inadeguato rispetto ai rischi complessivi che si profilano in questo settore.

Occorre, dunque, prendere atto che la risposta giudiziaria è lenta ed inadeguata e non costituisce un valido deterrente a comportamenti criminali posti in essere da soggetti molto abili, con azioni pianificate e "professionali", che spesso si avvalgono di compiacenti agevolazioni.

L'intervento delle procure della Repubblica e, recentemente, anche quello della magistratura contabile, non può che restare polarizzato su singoli fatti di frode, che comunque comportano un grande dispendio di energie: questo approccio produce scarsi risultati sul piano della prevenzione generale e, anche a causa della lentezza dei processi, non consegue nemmeno effetti special-preventivi.

A fronte di tutto ciò si registrano profondi mutamenti sul piano criminologico, essendosi modificato il profilo degli attori delle frodi, con l'entrata in campo di soggetti e di gruppi collegati al crimine organizzato.

Sono proprio le loro iniziative interessate ai finanziamenti pubblici, magari a fondo perduto, che favoriscono il reimpiego in attività legali di risorse dalla origine truffaldina e la trasformazione dei criminali in rispettabili imprenditori.

Naturalmente questo interesse della criminalità organizzata non riguarda solo i fondi comunitari della legge 488/92, ma si manifesta in molti settori di spesa e di intervento nei più disparati ambiti, nel mondo dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

La criminalità organizzata con un sistema di compiacenti prestanome (ma a volte è tale l'arroganza che ricorrono a cognomi di noti mafiosi) persegue strategie assai pericolose per la libertà dell'impresa sana.

Queste strategie le consentono innanzi tutto di sfruttare compiacenti appoggi in vari settori dell'amministrazione locale e di incidere sulla pianificazione industriale locale, sull'assegnazione delle aree industriali e sul sistema di licenze e concessioni.

A volte l'influenza mafiosa si estende anche alle "idee" e alla selezione delle "finalità sociali e di sviluppo". Ciò delinea una sorta di politica economica del crimine organizzato, interessato ad intercettare i flussi dei trasferimenti di denaro pubblico alle imprese, o a condizionarne, direttamente o indirettamente, gli impieghi. Ci si trova pertanto a dover affrontare (almeno in certe zone) il rischio che strategie di riciclaggio e di mediazioni illecite con la politica e la pubblica amministrazione inquinino in profondità il tessuto economico e produttivo, assoggettando le prospettive dello sviluppo a nuove forme di condizionamento, ancora più pervasive, e a nuove egemonie illegali.

Il mondo della frode professionale anche quando non rappresenta diretta espressione del crimine organizzato, costituisce nel campo del finanziamento pubblico alle imprese un network assai attivo ed insidioso che propaga sistemi di rapido arricchimento a basso rischio.

I modelli messi a punto nel mondo della frode professionale vengono rapidamente fatti propri dalle reti criminali, che, per così dire, rubano il mestiere ai primi.

Al centro del meccanismo fraudolento resta sempre la falsa fatturazione, strumento principe dell'artificio fraudolento, sempre più raffinato. Oggi entrano in gioco strumenti più sofisticati e si sfruttano con maestria le chances che offrono nuove figure, quali il general contractor, la finanza di progetto, ecc.

In ogni caso nel mondo dell'abuso di finanziamento pubblico tutto il meccanismo ruota intorno ad una rappresentazione non veritiera di documenti, "carte" che poi non vengono mai esaminate, se non sotto il profilo meramente formale.

In sintesi, la falsa fatturazione e il falso documentale restano gli strumenti delle frodi e aggirano con facilità i controlli formali.

La criminalità organizzata padrona di queste tecniche fraudolente scopre sempre di più nel settore del finanziamento pubblico un'occasione per realizzare un vero e proprio progetto evolutivo e procede in questa direzione, con due strategie che appaiono tra loro compatibili.

In primo luogo persegue un ruolo parassitario, oggi pianificato in modo raffinato. Le centrali criminali che riescono ad esprimere una "signoria territoriale" perseguono una politica di informazione e seguono sul campo l'iter dei progetti, mettendo in piazza un meccanismo di

rilevamento dei piani industriali inoltrati e di quelli che arrivano a decreto, per realizzare una sorta di sistema esattoriale mafioso, molto sollecito ad iscrivere al ruolo del pizzo gli imprenditori finanziati.

Così, sul campo, agisce un reticolo di **consulenti** che, più o meno indirettamente, fa capo alle organizzazioni criminali. Esiste una circolazione incredibile di certificazioni, attestazioni ed omologazioni che fanno riferimento a soggetti che sono mere comparse dal punto di vista economico-finanziario, ma “a disposizione”, pronti a fornire le prestazioni e i servizi eventualmente necessari al buon esito delle procedure.

Anche nel settore specifico della legge 488/92, è stata rilevata l’operatività di consulenti mafiosi o vicini ai mafiosi. Questa situazione, sebbene nota, non ha ancora visto la messa in campo di un adeguato dispositivo di prevenzione.

Sempre in temi di controlli preventivi occorre richiamare il ruolo delle banche nella gestione delle istruttorie delle pratiche. In primo luogo, c’è da chiedersi se tutti gli istituti di credito che gestiscono le istruttorie per il finanziamento dei progetti dispongano effettivamente delle risorse di mezzi e di personali necessarie a questa delicata azione.

Il punto è allora di chiedersi se gli istituti che effettuano le istruttorie non siano portati ad esternalizzare in tutto o in parte dette procedure. Questi rischi qualitativi delle istruttorie potranno essere superati selezionando rigorosamente le banche e coinvolgendole in politiche di esercizio del credito con l’impiego di risorse proprie.

Ora nella indispensabile e urgente ricerca di rimedi atti a diminuire i rischi di abusi nella captazione dei fondi devono essere affrontate sinteticamente alcune questioni.

Ad esempio, in tema di capacità economica e patrimoniale dell’impresa che richiede di essere ammessa al finanziamento vanno evidenziate le potenziali criticità riferibili all’uso di fidejussioni. Conseguenza la necessità di mettere in campo in tempi brevi un’anagrafe relativa a questi fatti.

D’altra parte va sottolineato che l’eticità e la rigerosità dell’azione di controllo appare una tematica prioritaria e impone, a sua volta, il ricorso a strumenti preventivi, quali l’adozione di requisiti di onorabilità in capo a tutti i soggetti coinvolti nell’iter dell’istruzione, del finanziamento e nel controllo del progetto e la definizione di una vera e propria ‘black list’ di soggetti che non presentano i necessari requisiti di onorabilità.

Quando, in collaborazione con il Reparto Speciale Controllo Spesa Pubblica della Guardia di Finanza, la DNA ha avviato l’analisi dei rischi di infiltrazione criminale, è stato rilevato che un certo campione di individui coinvolti in false fatturazioni, fallimenti e vicende giudiziarie (anche



per associazioni a delinquere di stampo mafioso) era presente nella platea dei soggetti che stavano accedendo a finanziamenti ex 488 in alcune zone della Sicilia.

L'esperienza sul campo consente quindi di ritenere che attraverso un impiego razionale delle informazioni e delle banche dati sia possibile evidenziare molte tipologie di rischi, quali ad esempio quelli connessi alla moltiplicazione delle domande di contributo da parte degli stressati soggetti, ai trasferimenti di proprietà delle imprese ammesse a contributo, allo scorporo di rami di impresa, a trasferimenti all'estero delle sedi sociali, alla contabilizzazione di costi per importazioni di materiali non adeguatamente motivate, al difetto dei requisiti di novità nei beni strumentali acquistati, ecc.

Sul modello del Decalogo della Banca d'Italia in tema di riciclaggio appare necessario lavorare anche nella complessa materia del finanziamento pubblico alle imprese, elaborando e mettendo in campo specifici indici di anomalia in relazione ad ogni fase dell'iter del procedimento: ad esempio, indici connessi ai requisiti di solvibilità, spesso all'origine di situazioni di grande criticità. Alla definizione dell'indice dovrà seguire l'introduzione di standard informativi finalizzati a un rapido incrocio dei dati, come dimostra l'esperienza avviata con gli analisti del CED della DNA, impegnati ad individuare riferimenti nel sistema SIDDA-SIDNA alle ipotesi di frodi ex l. 488 segnalate.

Allo stesso modo è irrinunciabile rendere tracciabili tutti gli atti di controllo, ad esempio rilevando i codici fiscali di quanti pongono in essere verifiche e rilevamenti sul campo: così, nell'ipotesi che dovesse emergere un controllore corrotto, attraverso il suo codice fiscale, si potrà risalire a tutte le pratiche gestite da lui ed esplorarle adeguatamente.

Infine, tra tutti gli strumenti atti a realizzare una vera azione di controllo potrà conseguire all'adozione di un sistema di "contabilità dedicata" del contributo erogato, con vincoli e limiti alle modalità di pagamento (ad esempio imponendone l'effettuazione solo tramite un intermediario bancario).

Tracciare i flussi derivanti dall'erogazione del finanziamento non vuol dire solo vincolare le modalità di pagamento, ma introdurre un principio di trasparenza nell'impiego di risorse pubbliche pienamente giustificato in considerazione dei rischi appena delineati.

Questa soluzione, ben nota nel settore degli appalti, potrebbe costituire il più efficace strumento per evitare l'evaporazione del contributo.

In tali direzioni, di concerto con la procura generale della Corte dei Conti e con il CNEL, prosegue l'approfondimento avviato nella materia.

## 2.5. Contraffazione di marchi.

Le violazioni della proprietà industriale (contraffazione e pirateria) rappresentano un fenomeno in continua crescita ed una seria minaccia per le economie nazionali. I nocuenti per le aziende sono molteplici poiché esse subiscono non solo una diminuzione di fatturato e la perdita di quote di mercato (mancate vendite dirette) ma anche danni morali quale conseguenza delle ripercussioni negative in termini d'immagine presso i clienti (mancate vendite future).

La diffusione di merci contraffatte causa un inquinamento del mercato poiché si ripercuote negativamente sulla notorietà e sull'originalità dei prodotti autentici, soprattutto quando le imprese fondano la loro pubblicità sulla qualità dei prodotti commercializzati.

A livello sociale i danni che le imprese subiscono a causa della contraffazione e della pirateria si riflettono anche sul numero dei posti di lavoro da esse offerti: 250.000 è la stima dei posti di lavoro persi negli ultimi dieci anni a livello mondiale, di cui 100.000 circa nella sola Unione Europea<sup>2</sup>.

Il fenomeno comporta anche perdite di gettito per lo Stato (imposte sui redditi, IVA) ed implica una serie di violazioni, in particolare della normativa sul lavoro, quando le merci contraffatte sono fabbricate in stabilimenti clandestini da personale non dichiarato o vendute da ambulanti senza licenza.

Secondo la Commissione Europea la contraffazione copre una percentuale tra il 5% ed il 7% del commercio globale. In particolare una ricerca dell'O.E.C.D.(diffusa nel giugno 2007)<sup>3</sup> ha calcolato in 200 miliardi di dollari (nel 2005) il controvalore dei prodotti contraffatti, che hanno attraversato una frontiera doganale tra la fase della produzione e quella del consumo. Si passa dal 5% dell'industria degli orologi, al 6% dell'industria farmaceutica (con incidenze pressoché nulle nei paesi occidentali e superiori al 50% in quelli in via di sviluppo)<sup>4</sup>, al 10% della profumeria, al 20% di tessile, moda e abbigliamento, al 25% dell'audio video, al 35% del software.

Il fenomeno della contraffazione costituisce una remunerativa area d'investimento per la criminalità organizzata, al pari della produzione e dello spaccio di droga, della gestione della prostituzione e del gioco d'azzardo, del controllo dell'immigrazione clandestina e del traffico di esseri umani.

---

<sup>2</sup> Council of Europe (2004), *Counterfeiting: Problem and Solutions, Report of the Committee on Economic Affairs and Development*.

<sup>3</sup> Organization for Economic Cooperation and Development: *The economic impact of counterfeiting and piracy*.

<sup>4</sup> A proposito della contraffazione dei farmaci, la World Health Organization (WHO) afferma che una percentuale compresa fra il 7 ed il 10% del totale dei farmaci presenti sul globo sarebbe contraffatto, con punte del 30-40% in alcuni Stati Africani.

A prescindere dalle accertate sinergie fra alcune di queste attività, la contraffazione è considerata con particolare indulgenza dall'opinione pubblica. Questo fa sì che essa sia considerata dalla criminalità organizzata un "investimento" più sicuro e meno rischioso.


Le attività investigative confermano che i canali prevalenti, attraverso i quali sono effettuati la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti contraffatti, sono i seguenti: a) uno è rappresentato dai mercatini rionali e dalle più frequentate strade delle città, soprattutto per opera di immigrati clandestini, che costituiscono l'ultimo anello di una catena di criminali, che proprio per il loro status è difficile individuare ed identificare; b) quello per corrispondenza, e sempre più in espansione, la rete Internet; c) quello che utilizza i regolari canali della distribuzione, ove i prodotti falsificati affiancano, nell'offerta al pubblico, quelli originali. In questo caso, per attirare alcuni commercianti, si fa leva sul basso costo dei prodotti falsificati con la prospettiva di conseguire maggiori guadagni. Altro metodo utilizzato dai gruppi criminali, e principalmente collegato alla presenza sul territorio di organizzazioni criminali di stampo mafioso, è quello di costringere il venditore al dettaglio a offrire prodotti contraffatti.<sup>5</sup> Tale metodo ha, in alcuni casi, sostituito l'imposizione del pagamento del "pizzo" e si basa sul timore che i commercianti nutrono verso l'organizzazione criminale, timore che li induce a non reagire. In altri casi, invece, non direttamente collegati con una prestazione del venditore sostitutiva del pagamento del "pizzo", il commerciante è stato oggetto di forti pressioni e di intimidazioni, al fine di costringerlo a vendere beni replicati.

Spesso solo una parte degli introiti è percepita dagli ultimi anelli di questa complessa filiera, mentre la parte rilevante dei guadagni perviene alle organizzazioni delinquenziali, che gestiscono tali illecite attività, sempre più collegate alla criminalità organizzata.

Nel panorama comunitario il nostro Paese si conferma come uno degli Stati Membri maggiormente colpito dalla contraffazione; l'Italia è, infatti, il primo paese per numero di articoli sequestrati nell'ambito dell'Unione Doganale europea, seguito da Germania, Bulgaria e Polonia secondo il grafico che segue:

---

<sup>5</sup> Cfr. Confesercenti – TEMI, *Contraffazione e criminalità informatica*, 2007, pag. 9.



**(Percentuale dei singoli Stati Membri sul numero complessivo dei sequestri e degli articoli sequestrati dalle Autorità Doganali europee nel 2007)**

La contraffazione è diffusa in tutto il territorio nazionale, con punte particolarmente elevate in Campania (in particolare, abbigliamento, componentistica, beni di largo consumo), Toscana, Lazio e Marche (pelletteria), Nord Ovest e Nord Est (componentistica ed orologeria).

Le investigazioni hanno accertato che in Italia sono sempre più attive nello svolgimento di tale attività illecita le comunità cinesi, organizzate in gruppi con connotazioni criminali e capaci di concentrare i loro interessi anche nell'immigrazione clandestina dei connazionali, da inserire e poi sfruttare soprattutto nell'industria della pelletteria e della contraffazione dei marchi. Per comprendere le ragioni del massiccio coinvolgimento dei cinesi in tali illecite attività, è utile ricordare che dal 1 gennaio 2005, con l'eliminazione dei tetti sulle quote d'importazione previsti dall'Accordo Multifibre<sup>6</sup> in vigore dal gennaio 1974 e con l'entrata della Cina nel WTO, si sono

<sup>6</sup> Dal 1 gennaio 2005 il settore del tessile ed abbigliamento delle maggiori economie industrializzate è stato assoggettato integralmente alle regole del *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Ciò ha determinato l'abolizione delle quote che, per circa quaranta anni, hanno limitato le esportazioni da parte di molti paesi in via di sviluppo. Già dal 1960 il settore del tessile e dell'abbigliamento era stato regolamentato, in ambito GATT, attraverso accordi transitori, in maniera separata dalle altre merci. Nel 1974 Comunità Europea, Stati Uniti, Canada, Austria, Norvegia e Finlandia sottoscrissero l'Accordo Multifibre (MFA), la cui applicazione imponeva restrizioni quantitative (quote) a tutte le importazioni del settore provenienti da alcuni paesi in via di sviluppo. Il MFA, che è stato rinegoziato per quattro volte nell'arco della sua durata, è rimasto in vigore fino al 1994. Accanto a questo l'UE ha sottoscritto anche alcuni accordi bilaterali, che limitavano l'importazione di tessile e abbigliamento da nazioni non appartenenti all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), quali ad esempio la Cina e ha stabilito dei regimi commerciali autonomi con altri paesi in via di sviluppo non OMC. A seguito della considerazione che il MFA, esterno alle disposizioni del GATT, violava il principio della nazione più favorita, discriminava le nazioni in via di sviluppo e non era trasparente, la progressiva liberalizzazione del settore è stata disciplinata, dal 1995, dall'*Agreement on Textiles and Clothing* (ATC).

resi maggiormente evidenti alcune criticità relative ai costi di produzione con la conseguente invasione commerciale dei mercati europei con beni prodotti in Cina e distribuiti a prezzi assolutamente competitivi.

Anche la contraffazione di sigarette e di prodotti da fumo è un fiorente commercio illegale operato su vasta scala e realizzato sovente da cittadini cinesi. A differenza del contrabbando tradizionale, questa nuova attività criminale si concreta nell'immissione sul mercato clandestino, e su quello ordinario, di notevoli quantità di sigarette riportanti: a) il contrassegno contraffatto dei monopoli di Stato del paese produttore; b) il marchio di fabbrica contraffatto<sup>7</sup>. Oltre a danneggiare i diversi governi nazionali, le cui imposte e dazi sul tabacco e sui prodotti da fumo sono evasi, la contraffazione dei prodotti da fumo genera molteplici effetti negativi che colpiscono *in primis* il consumatore finale<sup>8</sup>. In termini di sicurezza della salute, infatti, essa costituisce un pericolo poiché, in alcuni casi, le analisi chimiche eseguite sui prodotti sequestrati hanno dimostrato che si trattava di tabacchi molto nocivi per l'elevato contenuto di catrame<sup>9</sup>.

Nel tentativo di sottrarsi all'intensificarsi dei controlli sul territorio nazionale e nella comunità europea la criminalità cinese dedita alla contraffazione è ricorsa ad un "sistema di triangolazione", immagazzinando la merce da smistare in momenti successivi per le varie destinazioni in paesi, ritenuti più sicuri, in modo da trarre in inganno gli organismi deputati al controllo circa l'effettiva provenienza della stessa. Dai dati forniti dall'Agenzia delle Dogane, emerge che l'area campana è quella maggiormente interessata dall'arrivo di merci contraffatte, importate dall'estero ed in specie dalla Cina.

Anche se le indagini condotte su tutto il territorio nazionale hanno accertato l'interesse di vari gruppi di criminalità organizzata di stampo mafioso nella commercializzazione di prodotti contraffatti, non vi è dubbio che la "Camorra" abbia sviluppato in questo settore un coinvolgimento specifico. Infatti, i gruppi camorristici hanno da molto tempo rivolto il proprio interesse a questo lucroso mercato nel più ampio contesto di un'infiltrazione nel tessuto commerciale del Paese.

---


L'ATC, che ha avuto come obiettivo principale l'eliminazione dei vincoli quantitativi alle importazioni, ha operato attraverso quattro fasi, in ciascuna delle quali una percentuale di quote è stata abolita; l'ultima di queste è entrata in vigore il primo gennaio del 2005. In ottemperanza a tale disposizione, il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato, il 13 dicembre 2004, il regolamento che mette concretamente in applicazione l'abolizione delle quote dal 1 gennaio 2005. Il provvedimento ha così eliminato tutti i contingentamenti applicati sulle importazioni di tessili e di capi di abbigliamento nei paesi membri dell'OMC.

<sup>7</sup> Talvolta è quasi impossibile distinguere i prodotti falsificati da quelli originali (c.d. fenomeno del *look-alike* ovvero riprodurre quasi perfettamente il design dell'originale con qualche modifica).


<sup>8</sup> Secondo una stima della Philip Morris International, quasi il 90% delle sigarette di contrabbando recanti il proprio marchio sequestrate nel 2002 erano sigarette contraffatte.

<sup>9</sup> Un documentario della BBC sul mercato di sigarette nel Regno Unito ha rivelato che le sigarette contraffatte contengono percentuali superiori di catrame (+ 75%), nicotina (+ 28%) e monossido di carbonio (+ 63%) rispetto alle sigarette originali. Molte sono persino "contaminate da sabbia e da altri materiali di imballaggio come pezzetti di plastica" (Fonte: [www.philipmorrisinternational.com](http://www.philipmorrisinternational.com)).

Le attività connesse alla contraffazione sono realizzate dai *clan* camorristi tramite il controllo di attività commerciali, operato per mezzo della mimetizzazione in attività imprenditoriali e la creazione in Italia ed in vari paesi stranieri (Paesi dell'Europa occidentale, U.S.A. Brasile, Canada ed Australia) di un' articolata rete economico - finanziaria. I proventi che derivano da tali attività, attraverso complesse operazioni di riciclaggio, sono reinvestiti in attività commerciali esercitate in modo lecito da soggetti contigui ai *clan*: vengono in particolare costituite società di fatto tra esponenti dell'organizzazione ed imprenditori incensurati disponibili a mettere a disposizione il proprio nome pulito in cambio dell'apporto di capitali di natura illecita.



Procedimenti DDA iscritti in REGE per reati di contraffazione associati  
agli artt. 416 c.p. o 416 bis c.p. o art. 7 Leg 203/1991  
con l'indicazione di nazionalità estera  
(1 gennaio 2003 - 30 giugno 2008)



## 2.6. Ecomafia.

In materia di traffico di rifiuti gestito dalla criminalità organizzata non può negarsi il dominio incontrastato della camorra. E ciò per tutto un insieme di ragioni sia di carattere soggettivo, cioè connesso alla natura stessa di tale organizzazione criminale (che sa muoversi agevolmente in una situazione socio-politico-economica particolarmente degradata e disordinata, fomentando ulteriormente le cause del degrado e del disordine), che di carattere oggettivo, da ricollegarsi alla particolare situazione in cui versa la Regione Campania, e l'interland napoletano in particolare, che rende la camorra particolarmente predisposta a tale tipo di traffici. In detta area del territorio nazionale la c.d. emergenza rifiuti è stata elevata a sistema, grazie ad una perversa strategia che ha fatto sì che la "necessità" di affrontare il contingente col metodo dell'urgenza rispondesse agli interessi di centri di potere politico, economico e criminale. Ne è venuta fuori, conseguentemente, secondo l'ordine naturale delle cose, una sorta di specializzazione della criminalità organizzata campana in tale settore del crimine.

Invece in Sicilia e Calabria, gli interessi di *cosa nostra* e *'ndrangheta* nel settore della gestione dei rifiuti si manifestano in ben altra maniera, indirizzandosi soprattutto nelle intromissioni sulla gestione degli appalti riguardanti quell'importante settore.

In dette due regioni meridionali, invero, l'attività investigativa svolta ha fatto emergere una duplice strategia delle organizzazioni mafiose che controllano il territorio, consistente non nella materiale gestione ed utilizzazione dello stesso (così trasformatosi in una immensa discarica abusiva), come avvenuto in Campania, bensì:

- 1) nel classico sistema della utilizzazione di imprese diretta espressione delle cosche, ovvero ad esse collegate, per la partecipazione alle gare con conseguente estromissione delle altre ditte;
- 2) nello sfruttamento dei canali che legano le cosche alle amministrazioni locali e/o agli enti che gestiscono particolari aree, sì da pervenire alla creazione di società miste (pubblico+privato) appositamente destinate alla prestazione di servizi in materia ambientale, in funzione delle quali confezionare procedure di aggiudicazione del servizio con esito assicurato (la presenza del "pubblico" può addirittura escludere la gara).

In Campania, invece, ha prosperato quel sistema criminale che si fonda sulla dissimulazione della reale natura dei rifiuti, attraverso il meccanismo del "giro-bolla" tanto semplice quanto bisognevole di una non indifferente organizzazione, sì da consentirne la collocazione in zone che, in realtà, non li dovrebbero ricevere, e sulla simulazione della loro sottoposizione ad un trattamento in realtà non perfezionatosi.

Sistema che sembra essersi esteso, per imitazione, a macchia d'olio, contaminando strutture pubbliche, per come emerso da recenti indagini che hanno riguardato direttamente l'apposito



organismo pubblico istituito per fronteggiare la emergenza rifiuti che ormai dura da anni a Napoli e nel relativo *interland*.

Ed il valore aggiunto del crimine organizzato di tipo mafioso (o, meglio, camorristico) nel settore dei rifiuti è sempre stato dato dal controllo del territorio esercitato dai gruppi criminali che hanno la signoria sulla zona interessata dalle abusive discariche, necessario sia per l'esercizio della attività, che per poter escludere eventuali controlli su quanto versato.

Il tutto aggravato dalla attività estorsiva spesso compiuta dalle organizzazioni camorristiche a carico delle imprese che si occupano della detta illecita attività, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 260 D.lgs. 152/06, accompagnata dai reati di falso in atto pubblico necessario corollario della medesima.

Spesso, peraltro, nei provvedimenti giudiziari è stata rimarcata, in primo luogo, sia la carenza di verifiche che la grande difficoltà nel ricostruire i flussi dei rifiuti da parte delle autorità preposte al controllo, ed in tale contesto non può sottacersi che proprio appartenenti alla pubblica amministrazione in alcune circostanze sono i primi conniventi di queste organizzazioni criminali in quanto ne facilitano l'acquisizione di provvedimenti autorizzativi per impianti fatiscenti e tecnicamente carenti".

I dati sono veramente drammatici. La differenza che più salta all'occhio è quella tra l'ammontare dei rifiuti, anche pericolosi, prodotti e quelli che vengono poi effettivamente smaltiti.

Solo che, come può desumersi dalle più recenti indagini, molto spesso sono le Procure ordinarie ad interessarsi dei crimini ambientali, per cui in questa materia sfuggono alla raccolta di dati ed al coordinamento della Procura nazionale antimafia gli elementi investigativi provenienti da tali indagini. Pertanto, nel nostro sistema informatico emerge il profilo ambientale solo se, sin dall'origine, collegato alla criminalità mafiosa. Per avere un'esatta dimensione del fenomeno sarebbe quindi necessario arricchire la banca dati di tutti gli elementi delle indagini in materia ambientale, anche quelli delle Procure ordinarie, su soggetti di cui si riesce a cogliere la valenza criminale soltanto se si riesce a collegare il singolo autore del reato ambientale o di smaltimento dei rifiuti con l'organizzazione criminale che spesso sta dietro.

La notoria situazione di grave emergenza determinatasi nella regione campana in corrispondenza di una eclatante crisi di funzionalità del ciclo di attività amministrative ed economiche complessivamente finalizzate allo smaltimento dei rifiuti è alla base dell'intervento legislativo di cui al decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante, fra l'altro, significative modificazioni del regime della competenza territoriale per i reati collegati alla gestione dei rifiuti, attraverso il richiamo della funzione di coordinamento della Direzione nazionale antimafia.

Sarebbe, peraltro, stato opportuno che alla detta norma se ne fosse aggiunta una ulteriore che avesse previsto la necessaria conoscenza da parte della Direzione Nazionale Antimafia dell'instaurarsi, su tutto il territorio nazionale, di procedimenti penali in tema di traffico di rifiuti, quanto meno in forma organizzata (art. 260 Dlgs. 03.04.2006 n. 152).

Ed, invero, le nuove funzioni di coordinamento assegnate alla Direzione dall'art. 3, comma 3 del citato Decreto Legge non possono che riguardare gli eventuali collegamenti tra le indagini (non relative ai delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p.) svolte dalla cosiddetta Procura Regionale inserita all'interno della Procura della Repubblica di Napoli, in cui è ravvisabile il coinvolgimento della criminalità organizzata, e quelle, della stessa natura, svolte da altre Procure della Repubblica di tutto il territorio dello Stato.

Infatti, all'interno della "regione Campania" nessun coordinamento di indagini in materia di rifiuti ed ambientale sarebbe ipotizzabile da un ufficio come la Procura nazionale, visto che esse si concentrano già nelle mani di un solo organo inquirente capace di coordinarle.

Pertanto, correttamente interpretata, la norma non può che attribuire al mio ufficio il collegamento delle indagini svolte in qualsiasi altra Procura della Repubblica d'Italia con quelle in corso di svolgimento da parte della Procura di Napoli.

D'altra parte, corrisponde perfettamente alla realtà emersa dalla azione di contrasto finora sviluppata, quella di una regione Campania divenuta il ricettacolo di rifiuti, il cui traffico è organizzato anche, se non esclusivamente, a livello nazionale ed internazionale.

Credo che, sul piano legislativo, si debbano fare ancora notevoli passi avanti, anche per adempiere all'obbligo di dare attuazione alle linee della decisione quadro 2003/80/GAI in materia di tutela penale dell'ambiente, adottata il 27 gennaio 2003 dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea, ove all'articolo 2 viene imposto agli Stati membri di adottare provvedimenti necessari per rendere perseguibili penalmente, in virtù del proprio diritto interno, i reati intenzionali, ossia dolosi, cioè le condotte volontariamente lesive dell'ambiente e della salute umana.

L'attuale fenomenologia della criminalità ambientale, sempre più criminalità di impresa e di profitto, consiglia l'introduzione di una fattispecie di associazione a delinquere modulata sulla base di tale specifica finalità e da porre in raccordo con l'attuale disposizione di cui all'art. 260 ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti") del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152, tipizzando però gli specifici ruoli dei compartecipi del gruppo criminale e anche prevedendo un'aggravante per il caso di partecipazione associativa del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al quale siano demandati compiti in materia ambientale. Inoltre, i collegamenti tra la criminalità ambientale e sodalizi di tipo mafioso, giustificano l'introduzione di una aggravante ad effetto speciale.

Appare poi indispensabile attribuire la competenza in ordine a tale fattispecie alla direzione distrettuale antimafia, ed il relativo coordinamento alla Procura nazionale antimafia, analogamente a quanto già accade per le altre forme di crimine organizzato quali il traffico di droga, il contrabbando di tabacchi e la tratta degli esseri umani.

A livello normativo sarebbe particolarmente importante, secondo la nostra esperienza, un sistema repressivo premiale, che favorisca l'assenza di conseguenze penali per l'imputato solo nel caso di completi interventi di ripristino della situazione ambientale.

Sovente la politica degli uffici inquirenti è proprio quella di promuovere gli interventi di bonifica, mediante lo sgombero e la ripulitura delle aree dei siti inquinati da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento, ovvero ad opera delle amministrazioni pubbliche sollecitate in tal senso.

Non può non sottolinearsi l'inerzia, sovente colpevole, da parte di molte amministrazioni pubbliche di fronte a situazioni di particolare allarme ambientale.

Ciò sorprende perché la normativa consente l'intervento diretto da parte della pubblica amministrazione competente, in caso di omissione del proprietario dell'area interessata da fenomeni di inquinamento, per la bonifica e la remissione in pristino, con la successiva azione di risarcimento delle spese sostenute in danno del proprietario, anche in forma specifica sull'immobile: il problema fondamentale deve rimanere quello di bonificare l'ambiente.

Su tali direttrici si era già mosso il Legislatore nella precedente legislatura con la presentazione di una specifica proposta di legge (AC n.49), che va, senz'altro, ripresa, nella sua interezza, dall'attuale Parlamento e che prevedeva, fra l'altro, la nuova figura di delitto associativo, nei termini già accennati, il ravvedimento operoso, misure di carattere premiale, il delitto di inosservanza colposa delle disposizioni in materia ambientale, la frode e il falso in materia ambientale, misure sanzionatorie che colpiscano i patrimoni mediante la confisca dei profitti del reato, anche per equivalente, l'introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i delitti ambientali, infine, l'utilizzo di speciali tecniche investigative, come intercettazioni e collaboratori di giustizia, già sperimentate nelle indagini in materia di crimine organizzato, consistenti anche nella possibilità di differire od omettere gli atti di cattura, arresto e sequestro, naturalmente sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, in modo da adeguare le strategie investigative alla dimensione organizzata dei fenomeni illeciti in materia ambientale.

La strada ora intrapresa è sicuramente giusta, in specie per quanto concerne la concentrazione della competenza presso le Direzioni Distrettuale Antimafia, coordinate dalla Direzione Nazionale Antimafia.

Tale rilievo è ancor più vero se si considera che il fenomeno "ecomafia" – contraddistinto dalle peculiarità sopra ricordate e tenuto conto che, specie il fenomeno dello smaltimento dei rifiuti

risente, al pari e forse più di altri, dell'effetto "globalizzazione" – travalica i confini nazionali e coinvolge organizzazioni e strutture a carattere transnazionale.

Come è dimostrato da una recente indagine che ha portato al sequestro presso i porti di Salerno e Gioia Tauro di numerosi containers contenenti rifiuti, classificati falsamente come materie prime in plastica, diretti in Cina ed altri Paesi dell'Estremo Oriente, da dove, dopo idonea lavorazione, sarebbero stati, sotto forma di altre merci nuovamente importati in Europa.

Per poter offrire un adeguato contrasto a questo nuovo inquietante agire della criminalità organizzata, a questa cultura imprenditoriale che ignora, nel nome del maggiore profitto, beni fondamentali della vita, quali la salute e l'ambiente, non si può agire isolatamente, ma occorre una forte e convinta collaborazione tra Stati e tra i vari organismi preposti alle attività di contrasto e controllo.

In linea generale va, poi, osservato che non si può supplire alla carenza delle attività di controllo e prevenzione con le sole indagini della magistratura e delle Forze di polizia su tutto il territorio.

Per fortuna, abbiamo tante altre istituzioni che si sono assunte questo compito - alludo a Legambiente, al WWF e ad altre associazioni similari -, che agiscono ormai in stretta sinergia con il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, con la Procura nazionale antimafia – che ha approfondito specifiche analisi sulle ecomafie – e con tutte le procure d'Italia, mostrando la massima attenzione alla vivibilità dell'ambiente.

Inoltre, mi pare importante monitorare il territorio e favorire programmi di educazione ambientale che pongano anche all'attenzione dei giovani queste tematiche.

Ovviamente, è necessario che tutte le istituzioni diano un sostegno forte e chiaro alle attività, ai progetti ed alle iniziative di sensibilizzazione ed informazione su questi argomenti, in maniera da far crescere sempre di più nei cittadini e nei giovani la consapevolezza dei propri diritti, primo fra tutti quello di vivere in un ambiente sano e in una società fondata sul rispetto della legalità.

Dunque, si tratta di coalizzare tutte le istituzioni, che hanno il dovere di farlo, ed i cittadini, che devono sentire questo spirito di collaborazione contro i mafiosi che imbrattano, che deturpano e che rendono invivibile la nostra meravigliosa terra. Tutti insieme contro i ladri della nostra salute e del nostro futuro.

## 2.7. Infiltrazioni della criminalità organizzata nel gioco (anche) lecito.

Le tre più importanti strutture criminali, la *Camorra*, la *'Ndrangheta* e *Cosa nostra* hanno da sempre avuto una propensione verso il controllo del gioco d'azzardo, delle bische clandestine, del Toto nero, del Lotto clandestino e dei videopoker.

Anche per la criminalità pugliese il gioco d'azzardo, costituisce una fonte importante di finanziamento dell'organizzazione criminale, tramite il controllo dei noleggi di apparecchiature elettroniche opportunamente truccate.

Le infiltrazioni criminali nel settore dei casinò appaiono eventualità, da sempre possibili, e talvolta pienamente verificate, sia per quanto riguarda l'assetto societario delle concessionarie, sia per quanto riguarda la possibilità che a soggetti incensurati, titolari di concessioni o di licenze per singole sale giochi, si affianchino soci occulti inseriti organicamente nella criminalità organizzata, la quale tramite prestanomi insospettabili potrebbe utilizzare il circuito legale sia per scopi di riciclaggio, mediante false vincite di copertura di movimenti di denaro, sia per consentire alla propria rete territoriale di scommettitori, prestatori di denaro e quant'altro, di disporre di un numero enorme di agenzie di scommesse.

Altro settore di infiltrazione è stato segnalato nelle corse ippiche, sia presso i punti SNAI, sia presso gli ippodromi, dove l'alterazione delle modalità di partecipazione e dei risultati e il controllo illecito avviene essenzialmente attraverso gli accordi tra addetti ai lavori, minacce ai *drivers* e con il dopaggio di cavalli.

Le scommesse clandestine e le sale Bingo continuano a rappresentare fattori di interesse per la criminalità organizzata, sia per quanto riguarda le infiltrazioni nelle società di gestione delle Sale Bingo, che si prestano costituzionalmente ad essere un facile veicolo di infiltrazioni malavitose e di riciclaggio, sia per quanto riguarda le società concessionarie della gestione della Rete telematica, dove si è assistito ad un duplice fenomeno, da un lato l'aggiudicazione a prezzi non economici di talune concessioni, e dall'altro lato al proliferare dei punti di scommessa, i c.d. "*corner*", alcuni dei quali chiaramente inseriti in una rete territoriale dominata dalla presenza di un circuito criminale. Non è affatto trascurabile, poi, la manipolazione dei sistemi di collegamento in rete degli apparecchi da gioco con l'A.A.M.S., mediante la sostituzione delle schede originali con altre false che alterano le percentuali di rischio della vincita. Nell'ambito delle scommesse clandestine per via telematica attraverso i cosiddetti "*internet point*", si conferma un notevole interesse, su tutto il territorio

nazionale, per questa forma di scommessa esercitata per mezzo di *bookmakers* stranieri. Queste nuove modalità di inserimento della criminalità organizzata nel gioco, si coniugano con le tradizionali forme di intervento, attraverso l'imposizione del noleggio di apparecchi di videogiochi, la gestione di bische clandestine e la pretesa di esigere le relative quote di utili, la presenza di un'organizzazione per scommesse illegali, nel c.d. Toto e Lotto nero o clandestino.

Tutto ciò fa del "gioco", anche lecito, un settore molto appetibile dalle organizzazioni criminali, e perciò tanto la magistratura antimafia quanto le Forze dell'ordine, centrali e interprovinciali e gli organi specializzati di polizia giudiziaria non possono sottovalutare tale fenomeno, che si presta fra l'altro a mimetizzarsi facilmente.

La legislazione antiriciclaggio prevede che i gestori delle Case da gioco esercitino gli obblighi di adeguata verifica nei confronti della clientela, in base al disposto di cui all'art. 10 della Direttiva 2005/60/CE, per i soggetti pubblici gli obblighi si considerano assolti attraverso la registrazione, identificazione e verifica dell'identità dei clienti. Il decreto legislativo di attuazione, n. 231 del 2007, all'art. 24, stabilisce un ulteriore onere, a decorrere dal 30.4.2008, le Case da gioco devono adottare modalità idonee a ricollegare i dati identificativi alle operazioni di acquisto e di cambio dei gettoni che ciascun cliente compie per un importo pari o superiore a 2.000 euro. Tuttavia, per l'attuazione di tale obbligo, l'art. 39 del predetto decreto legislativo prevede l'emanazione di apposito regolamento, mediante decreto a cura del Ministero dell'Economia di concerto con il Ministero degli Interni, sentite le organizzazioni di categoria, regolamento non ancora emanato<sup>15</sup>. In alternativa alle modalità di registrazione, può essere istituito l'archivio unico informatico. La legislazione citata presenta una vistosa lacuna da addebitare alla stessa Direttiva europea, infatti nel decreto attuativo della Terza Direttiva Antiriciclaggio (d.lgs. n. 231 del 2007), non è incluso nel regime di adeguata identificazione, registrazione e segnalazione, il settore delle "sale scommesse", sganciate da qualsiasi soglia-limite, e perciò esse potrebbero essere particolarmente idonee ad attività di riciclaggio di denaro illecito. Tale settore appare particolarmente fertile per iniziative di riciclaggio, se si considera anche che, dopo il bando del Dicembre 2006 da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, i punti di accettazione delle scommesse ippiche sono passati da 1.500 a 14.000. Inoltre, il settore sembra offrire soluzioni economiche ai riciclatori, abbattendo le spese dal 30% al 3%, pari al costo della tassazione sul volume giocato, oltre alla garanzia di anonimato delle giocate<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> E. FISICARO, *Verifiche a metà per le case da gioco*, in *Il Sole 24 ore*, 30.4.2008, pag. 7.

<sup>16</sup> Al riguardo è significativo l'articolo di C. GATTI, *Scommesse, il gioco delle lobby*, in *Il Sole 24 ore*, 16.1.2008, pag. 15.

## 2.8. Criminalità organizzata nel settore agricolo.

La mafia nelle campagne ha cambiato pelle, decisamente. Fino ai primi anni del Novecento, era un elemento di ordine, che governava una sorta di giustizia immediata in assenza dello stato, era una difesa ed un freno verso le ruberie, i furti di animali, di prodotti agricoli, di mezzi agricoli, era uno strumento di sostegno del feudo e della proprietà privata, garanzia dello sviluppo capitalistico. Questa è la origine della borghesia mafiosa, dei "campieri".

Ad un certo momento, c'è stato un mutamento, la mafia si è infiltrata nei meccanismi economici dell'agricoltura, quando l'agricoltura ha cambiato la sua fisionomia strutturale, e abbiamo assistito ad una duplicità di fenomeni, da un lato i delitti predatori nelle campagne, da parte della microcriminalità, dall'altro lato, l'inserimento di soggetti mafiosi nei servizi e nelle forniture dei mercati agricoli. Ma, dobbiamo essere consapevoli che la mafia non si limita a tollerare i cosiddetti reati minori, come il furto dei prodotti e dei mezzi agricoli o l'abigeato, ma anzi li controlla. La mafia agisce, per così dire, in concorso. Infatti, da questi reati si può facilmente passare alle estorsioni, all'usura, all'impossessamento di intere aziende in difficoltà economiche. Si è parlato da parte di qualche autore di "mafia orizzontale"<sup>17</sup>, per dire che oggi la mafia ha come scopo fondamentale il controllo dei capitali, opera attraverso prestanomi, imprenditori conniventi, estorti o sottoposti al ricatto dell'usura, professionisti, all'interno dei nuovi settori di mercato, fra cui appunto l'agricoltura. La mafia orizzontale, pur continuando a perseguire lo sfruttamento parassitario della ricchezza sociale a mezzo della violenza, è ormai pienamente integrata nell'economia ufficiale, rendendosi meno individuabile e contrastabile.

Oggi, abbiamo un panorama ancora diverso e, in parte, in trasformazione, c'è la globalizzazione anche in agricoltura sotto forma di grandi reti di distribuzioni, sotto forma di grandi aziende multinazionali. Pochi soggetti e nella sostanza senza nessun controllo, a parte gli azionisti, detengono un potere economico illimitato, che dispone di risorse, di come utilizzarle e dove collocarle.

Nelle regioni del Sud Italia, la situazione presenta furti di attrezzature e mezzi agricoli, racket, abigeato, estorsioni, l'imposizione del cosiddetto "pizzo", sotto forma di "cavalli di ritorno", o sotto forma di imposizione di manodopera o di servizi di guardiania alle aziende agricole, danneggiamento alle colture, aggressioni, usura, macellazioni clandestine, truffe nei confronti dell'Unione europea, "caporalato". Migliaia di produttori agricoli sono soggetti a pressioni, minacce e a ogni forma di sopruso. Siamo in presenza di un'attività illecita che frutta alla malavita, ogni

---

<sup>17</sup> U. SANTINO, *Ibidem*, 14.

anno, un giro d'affari che supera abbondantemente i 7,5 miliardi di euro, come emerge da una ricerca della Fondazione BNC e del CENSIS, del Febbraio del 2005: una pesante zavorra, senza la quale lo sviluppo economico del Sud sarebbe uguale a quello del Nord.

La criminalità organizzata che opera nelle campagne incide più a fondo nei beni e nella libertà delle persone, perché, a differenza della criminalità urbana, può contare su un tessuto sociale e su condizioni di isolamento degli operatori e di mancanza di presidi di polizia immediatamente raggiungibili ed attivabili. Inoltre, la sensibilità generale nei confronti di tale tipologia di criminalità non ha raggiunto ancora il livello di allarme conquistato da altre tipologie.

Fino a qualche anno fa parlare di infiltrazioni criminali in agricoltura significava soltanto richiamare le molteplici truffe per indebite percezioni di aiuti comunitari a carico del FEOGA, Fondo Europea di Orientamento e Garanzia. Oggi il fenomeno è assai più variegato e complesso sia in rapporto alle organizzazioni criminali che vessano gli agricoltori, sia in rapporto alle condotte perpetrate, ai settori specifici intaccati e alle filiere interessate. Le infiltrazioni criminali sono trasversali a tutte le mafie, vecchie e nuove, interessano condotte illecite tradizionali e moderne, scontano una discrasia vistosa fra allarme sociale diffuso e rischi di sottovalutazioni o di classificazione in ambiti secondari e marginali. Infine, va rammentato come anche in agricoltura, le organizzazioni criminali tendono a mutare le proprie attività, il significato di mafia imprenditrice cambia da mafia che fa impresa a mafia che è impresa.

La citata ricerca della Fondazione CESAR ha descritto anche il racket delle cassette. Sono state segnalate forme indirette di estorsione, attraverso l'imposizione accolta di sovrapprezzi, specie nel settore delle agenzie trasporti, ma anche nel settore dell'acquisto di cassetine di legno. In un caso, le cassetine venivano pagate 100 lire in più del prezzo di mercato.

L'ingerenza della criminalità organizzata nei mercati ortofrutticoli emerge anche nella fissazione dei prezzi di prodotti e non solo. I listini vengono "gonfiati" ad arte. Le quotazioni sui campi sono veramente "stracciate", mentre all'ingrosso subiscono fortissimi e ingiustificati rincari.

Secondo un modello ricorrente (v. mercati ortofrutticoli di Vittoria, Fondi, Niscemi), i punti più sensibili per le infiltrazioni sono costituiti: a) dai servizi di trasporto su gomma delle merci da e per i mercati; b) dalle imprese dell'indotto (per es. esistono forme di estorsioni indirette quali l'imposizione delle forniture di cassetine per l'imballaggio della frutta); c) dalle falsificazioni delle tracce di provenienza del prodotto (vi sono episodi in cui sono state accertate falsificazioni di targhettine di provenienza del prodotto, per es. come proveniente dalla Spagna, in effetti di origine nordafricana); d) dal livello anomalo di lievitazione dei prezzi per effetto di intermediazioni svolte dai commissionari mediante forme miste di produzione, stoccaggio e commercializzazione. A Fondi



l'infiltrazione mafiosa è attestata anche dall'accesso che il Prefetto di Latina ha disposto sull'amministrazione comunale<sup>18</sup>.

All'interno del mio ufficio ho svolto un'azione di coordinamento, dopo aver provveduto ad analizzare e ad elaborare dati e notizie afferenti al mercato ortofrutticolo di Vittoria (RG). Dall'analisi sono emerse forme variegata di infiltrazione che vanno dalla conduzione di estorsioni ai titolari delle ditte dei commissionari, nonché ad aziende agricole e serricole, alle imposizioni di forniture, al monopolio dei servizi di trasporto su gomma da parte di ditte mafiose o contigue, inoltre è emersa anche l'ipotesi di un coinvolgimento di strutture criminali nel riciclaggio dei proventi illeciti delle estorsioni.

Le strutture criminali di Vittoria, che hanno preso l'avvio da una filosofia predatoria classica e da manifestazioni tipicamente estorsive, in prosieguo hanno creato un sistema di società a scatole cinesi, in particolare per quanto riguarda un soggetto interessato dalle indagini, con rapporti con San Marino e l'Irlanda. Si è registrato un intreccio dei rapporti fra personaggi operanti a Vittoria e altrove e, da ultimo, una forma impropria di intermediazione, giacché il prodotto agricolo grezzo da Vittoria viene portato a Fondi, impacchettato e quindi ritorna per essere commercializzato. Questa attività, apparentemente inspiegabile, potrebbe essere giustificata dall'esigenza di riempire comunque i cassoni dei mezzi di trasporto, oltreché dalla necessità di mascherare forme nuove di estorsioni portate avanti da ditte infiltrate nella *Camorra*.

Il settore delle frodi è divenuto cruciale in seguito all'approvazione del Regolamento 2005/1290 CE, che addebita all'erario nazionale il 50% dell'importo delle sovvenzioni elargite illegittimamente non recuperate. Secondo un rapporto del Parlamento europeo, sono 160 i casi di irregolarità registrati, 74 in Sicilia e 86 in Calabria per un ammontare di 80,4 milioni di euro<sup>21</sup>.

E' importante anche accennare alla tematica della contraffazione nel settore agroalimentare. Fin dal 1998 l'art. 7 del d. l.vo n. 173, aveva introdotto la previsione di un marchio "identificativo della produzione agroalimentare nazionale" che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto consistere "in un segno o indicazione per la distinzione nel commercio della produzione agroalimentare nazionale" ed essere "di proprietà del Ministero per le politiche agricole". La norma rimase senza attuazione. Nonostante fosse stata inviata una censura espressa in una comunicazione della Commissione dell'U.E., per violazione delle norme in tema di concorrenza. Nonostante l'esplicita posizione espressa della Commissione il tema dell'introduzione di un marchio nazionale di proprietà pubblica

---

<sup>18</sup> A AMBROSIN, *Fondi, Comune sotto inchiesta*, in *Liberazione* del 16.2.2008, pag. 11.

<sup>21</sup> R.E., *A Calabria e Sicilia il primato delle frodi europee*, in *Il Sole 24 ore*, 26.3.2008, pag. 22.

che contraddistingua le produzioni integralmente italiane rimane aperto. Non esiste, per l'importatore italiano, alcun obbligo di indicare sui prodotti importati il Paese di origine degli stessi.

### 3. Strategie e strumenti di contrasto

#### 3.1. Considerazioni generali.

Le strategie di contrasto alle organizzazioni mafiose operanti nel nostro Paese pongono prevalentemente l'accento sull'esigenza di "sottrarre agli esponenti mafiosi la disponibilità dei beni provento dei reati commessi".

Tale strategia si articola ovviamente attraverso una serie di interventi che trovano il loro fondamento in precise ipotesi di reato, nell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, e in tutte le altre possibilità offerte dall'ordinamento.

In tale prospettiva, da anni, si tenta, senza successo, quella riforma legislativa delle ipotesi di riciclaggio, che, eliminando l'inciso "...fuori dei casi di concorso nel reato ..", che colora di illiceità il profitto, consentirebbe una concreta attività investigativa e repressiva dell'area dello scambio di beni di provenienza delittuosa, che costituisce una perpetuazione dell'antigiuridicità dell'iniziale e presupposta azione criminale, meritevole di ulteriore e grave sanzione, a tutela della libertà dell'ordine economico, costituzionalmente garantita.

Nonostante l'introduzione di ben quattro direttive comunitarie sull'argomento, non si può dire che siano stati superati i problemi che hanno sinora impedito un'applicazione dei reati di riciclaggio in misura proporzionale all'estensione del fenomeno, sia in termini quantitativi che qualitativi, mentre sono state affinate le misure che tendono ad impedire, o quanto meno ostacolare, le pratiche di riciclaggio attraverso intermediari bancari, finanziari, commercianti, professionisti.

A questo fine va considerata l'attività posta in essere dalla Direzione nazionale antimafia, con il concorso del Consiglio Nazionale del Notariato, che prevede l'operatività di un tavolo tecnico destinato:

a) a porre a disposizione dell'autorità giudiziaria per via telematica gli atti posti in essere dai notai nell'esercizio del proprio mandato;

b) a formulare, d'intesa con l'Ufficio d'informazione finanziaria (ex ufficio italiano cambi), con il Nucleo speciale di polizia valutaria e con la Direzione investigativa antimafia i criteri e i canoni delle anomalie delle attività notarili meritevoli di segnalazione al circuito delle operazioni sospette ex d.lgs. 231/07.

Sul piano delle misure di prevenzione, poi, non possono che accogliersi con favore le recenti norme in materia introdotte con L. 125/08, in primo luogo attraverso la concentrazione in capo alle direzioni distrettuali del potere di proposta ai sensi della L.575/65, mentre occorre ancora

intervenire sull'accelerazione delle procedure di assegnazione post-confisca dei beni confiscati a destinazioni di utilità sociale.

Altro strumento di contrasto è costituito dagli artt. 12 quinquies e sexies L. /91, che consentono di sanzionare il fenomeno dell'intermediazione fittizia, e di confiscare i beni appartenenti ai condannati per una serie di reati, tra i quali principalmente quelli di mafia, qualora risultino esuberanti rispetto alle attività ed al reddito dei predetti condannati.

Se questi sono gli strumenti di contrasto economico, almeno quelli principali e più noti, non si può dire che essi abbiano prodotto risultati significativi sul piano della repressione sostanziale allo sviluppo dell'economia mafiosa, anche se i margini di miglioramento sono ancora ampi e la tendenza è nel senso di un deciso miglioramento di tale tipo di attività.

Il problema è che tutti i sistemi di contrasto sopra indicati intervengono "a posteriori", ovvero nella fase successiva a quella dell'acquisizione dei proventi delle attività delittuose e tendono alla identificazione e sottrazione della più alta percentuale possibile di tali proventi alla disponibilità dei mafiosi.

Occorre invece affrontare, ed in maniera assai più impegnata che per il passato, il problema di impedirne anzitutto l'acquisizione, intervenendo a monte.

L'esperienza giudiziaria insegna, infatti, che l'attività repressiva riesce a intercettare e sequestrare una parte dei patrimoni mafiosi, che si aggira, in percentuale, intorno al 10% del totale. Tale quota, a sua volta, è destinata a subire una ulteriore, drastica, riduzione, quando si passa dal compendio dei beni sequestrati a quelli sottoposti a confisca, passaggio che riduce mediamente della metà il totale dei beni che vengono sottratti in via definitiva alla disponibilità dei mafiosi. Analoghe (e cioè intorno al 10%) sono le percentuali di scarto tra la quantità di sostanze stupefacenti sequestrate in sede di indagini di polizia giudiziaria. e quelle trafficate. Il problema è dunque evidente e non può essere ignorato. Se le organizzazioni mafiose riescono a ricavare profitti miliardari dalle loro molteplici attività, ben poco varranno gli sforzi, per quanto generosi, di bloccare il riciclaggio ed il reimpiego dei profitti illeciti. Si tratta di una massa di denaro dalle proporzioni smisurate, che, anche se mai accertata nella sua esatta consistenza, ammonta a svariati miliardi di euro all'anno. Anche i più scettici circa le cifre diffuse in proposito dagli istituti di ricerca, non possono contrapporre cifre diverse e inferiori e d'altra parte molte delle attività illecite attraverso le quali le mafie ottengono profitti sfuggono alle tradizionali classificazioni e dunque anche alle stime economiche sui relativi profitti.

Quello che si può affermare, con relativa certezza, è che i proventi del traffico di droga restano, nonostante tutto, quelli che compongono la quota più consistente dei proventi illeciti, una quota la cui percentuale viene in genere collocata intorno, se non oltre, al 60% di quelli totali, quota

che appare realistica alla luce delle seguenti considerazioni. Il volume complessivo dei traffici di droga è in costante aumento, nonostante gli indubbi risultati positivi raggiunti in molti paesi del mondo, nonostante anche l'aumento del volume dei sequestri. Il fatto è che aumenta simultaneamente l'offerta e la domanda di droghe, di tutti i generi, nuovi mercati si aggiungono a quelli tradizionali e la produzione non accenna a diminuire, al contrario, appare in aumento. Una prima conseguenza è che il contrasto a tale tipo di fenomeno non può rimanere (solamente) processuale. Le Direzioni distrettuali antimafia di tutta Italia hanno instaurato processi per traffico di droga (art. 74 DPR 309/90) che, numericamente, costituiscono la netta maggioranza dei processi di criminalità organizzata. Si tratta di processi spesso assai complessi, riguardanti decine, qualche volta centinaia di indagati, conclusi con pesanti condanne e, d'altra parte, essendo fondati praticamente tutti su attività tecniche, dispongono di materiale probatorio difficilmente contestabile. E tuttavia tali processi dimostrano che il volume dei traffici di droga rimane elevato, che il ricambio dei trafficanti è assicurato con prontezza, che le cosche dispongono di personale umano inesauribile, non necessariamente associato, anzi, preferibilmente esterno. Sono inoltre processi che non hanno mai "prodotto" collaboratori di giustizia, se non in rare occasioni, e che spesso sono caratterizzati dal sequestro anche di ingenti quantità di droga, ma mai o quasi mai dal sequestro delle somme di denaro erogate per l'acquisto o di quelle ricavate dallo smercio all'ingrosso delle partite trattate. Sfuggono quasi sempre i meccanismi e le procedure di pagamento, gli intermediari di cui si servono, i canali di riciclaggio dei profitti.

Pesa nelle difficoltà sinora prospettate la metodologia di indagine che caratterizza l'azione della magistratura e polizia di molti paesi europei, nei quali per motivi che sarebbe difficile ricostruire in questa sede, l'attenzione è puntata sul reato di detenzione della droga, sicché l'operazione si ritiene conclusa con il sequestro delle quantità di droga detenute da uno o più spacciatori, con il loro arresto, mentre poca o nessuna attenzione viene dedicata alla ricerca della "rete" degli organizzatori, finanziatori, fornitori e destinatari finali della droga ritrovata. Ciò comporta difficoltà nell'attività di coordinamento con gli organi investigativi italiani, soliti a ricercare di ricostruire l'intera trama della rete associativa anche a costo di prolungare le indagini preliminari.

L'azione di contrasto deve trasferirsi su piani diversi. Occorre individuare e neutralizzare i canali di rifornimento, individuare e neutralizzare i canali di riciclaggio, e tutto ciò a livello internazionale o quanto meno europeo. Certamente non si può procedere in ordine sparso, con metodiche investigative autonome e non coordinate, con sistemi sanzionatori anch'essi diversificati.

Se si vuole mantenere la scelta di fondo del proibizionismo del consumo di droghe, occorre sapere che il proibizionismo è di per sé criminogeno e dunque la risposta investigativa e repressiva

deve essere efficace con forte capacità di deterrenza, altrimenti non vi è possibilità di venire a capo del fenomeno nel suo complesso e ciò a causa dell'elevatissimo scarto tra prezzo di acquisto e prezzo finale di vendita delle droghe.

Il problema si pone in termini ancora più pressanti che per il passato in relazione alla gravissima crisi economica e finanziaria in corso dalla quale, è facile prevedere, le organizzazioni mafiose potranno trarre nuovi, enormi vantaggi.

### 3.2. Le operazioni finanziarie sospette.

Il meccanismo delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, nato per la prevenzione e repressione dell'utilizzo del sistema finanziario a fini di riciclaggio, è stato orientato anche alla individuazione dei movimenti finanziari diretti a supportare il terrorismo internazionale a seguito dei noti e tragici eventi del 2001.

Si delinea preliminarmente opportuno ricordare come, per effetto dell'art. 62, co. 3, D. Lgs. n. 231/2007, l'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) è stato soppresso e le funzioni connesse alle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette sono attualmente di competenza della Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia. Il citato decreto legislativo ha, in qualche misura, riscritto e reinnervato la legge 167/91, in funzione dell'attuazione della terza direttiva CEE sulla materia dell'antiriciclaggio.

E' altresì da rammentare che, a partire dal 22 aprile 2006, sono divenuti operativi gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette a carico di nuove categorie di soggetti: liberi professionisti ed operatori non finanziari (notai; dottori commercialisti; ragionieri o periti commerciali; agenzie di affari in mediazione immobiliare; società di revisione; avvocati; consulenti del lavoro; revisori contabili; fabbricanti di oggetti preziosi in qualità di imprese artigiane; fabbricanti, mediatori e commercianti di oggetti preziosi; commercianti di oggetti antichi; centri di elaborazione dati).

In proposito si evidenzia che la maggior parte delle segnalazioni ricevute dalle predette categorie di soggetti (nell'ordine di circa 500 dal 2006 al primo semestre 2008) fa riferimento a fattispecie di natura fiscale oppure deriva da una interpretazione erronea o eccessivamente cautelativa degli obblighi di segnalazione.

L'attuale assetto normativo del settore vede al centro del flusso informativo proveniente dai soggetti obbligati l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di Bankitalia, deputata ad effettuare l'analisi tecnico-finanziaria delle operazioni segnalate ed a trasmetterle, così corredate, alla Direzione Investigativa Antimafia ed al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria del Corpo della Guardia di Finanza, i quali ne informano il Procuratore Nazionale Antimafia, ove tali segnalazioni rivelino profili di attinenza alla criminalità organizzata. L'operatività della DNA si è costantemente sviluppata ed articolata, in attuazione delle linee generali ispiratrici del suo intervento e della sua

interazione nella materia, su più versanti: l'inquadramento, lo studio e l'approfondimento delle principali questioni interpretative scaturenti dalla normativa vigente, via via novellata; la cura di costanti e sistematici contatti con gli interlocutori istituzionali (in particolare, UIC ora UIF, DIA, NSPV) individuati dalla predetta normativa; l'esame e la trattazione delle specifiche informative via via pervenute; la focalizzazione e la messa a punto di moduli operativi idonei a dare omogeneità ed incisività all'azione antiriciclaggio perseguita dal legislatore con la normativa *de qua*; lo sviluppo delle proiezioni internazionali più idonee ai fini di una possibile interlocuzione, in tema di riciclaggio della criminalità organizzata, del sistema italiano con gli organismi e le articolazioni operative degli altri paesi, europei ed extraeuropei.

Sotto il profilo puramente numerico, va ricordato che l'UIC/UIF, dal settembre 1997 al giugno 2008, ha complessivamente ricevuto 72.428 segnalazioni di operazioni sospette – con esclusione di quelle riferite al terrorismo che comunque assommano a circa 3.500 – delle quali circa 10.000 riferite all'anno 2006, quasi 12.000 nell'anno 2007 e oltre 6.500 relative al primo semestre 2008.

In ordine alle predette segnalazioni, può osservarsi che:

- la classificazione per settore degli intermediari segnalanti conferma la netta prevalenza degli enti creditizi (con una percentuale superiore all'80%);
- la distribuzione per area geografica di provenienza vede la prevalenza dell'Italia nord occidentale, seguita, nell'ordine, dall'Italia centrale, da quella meridionale e nord orientale ed infine da quella insulare.

In merito alla natura delle operazioni segnalate, secondo quanto evidenziato dall'UIC/UIF, anche nel periodo in esame continua a figurare al primo posto (oltre il 40% delle operazioni segnalate) l'utilizzazione di denaro contante (prelievi, versamenti, cambi di assegni etc.); seguono l'emissione di assegni circolari, i bonifici da e per l'estero, le operazioni con *money transfer*, le movimentazioni di conti correnti (addebiti per estinzione di assegni ed accrediti per versamento di assegni), le operazioni di negoziazione di divise estere.

Con riferimento alla tipologia delle operazioni, s'è osservato che i segnalanti hanno rivolto una maggiore attenzione alle operazioni di prelievo di contante rispetto al versamento; e si è specificamente considerato, in proposito, come all'impiego di contante debba essere data una valenza di rischio differenziata a seconda che si tratti di flussi finanziari in entrata, dei quali non è



possibile accertare l'origine, ovvero di flussi in uscita, la cui origine dovrebbe essere nota o comunque verificabile per gli intermediari.

Tra i motivi di sospetto più ricorrenti, monitorati dall'UIC/UIF, seguitano a figurare: i casi nei quali il soggetto segnalato non appare in possesso di un profilo economico adeguato rispetto all'entità ed al numero delle operazioni eseguite; i casi in cui una o più operazioni appaiono prive di apparente giustificazione, alla luce di quanto noto agli intermediari; il ricorso all'utilizzo del contante nel campo di impresa e societario, a volte ricollegabile a fenomeni di evasione fiscale o di distrazione di fondi da conti intestati a società verso conti personali. In particolare, recentemente risultano in aumento i casi di giri di fondi tra soggetti collegati o tra conti intestati agli stessi soggetti. Continuano ad essere segnalate, con frequenza sostanzialmente costante, operazioni poste in essere da soggetti a carico dei quali è nota agli intermediari segnalanti l'esistenza di procedimenti giudiziari, anche se non collegati a fenomeni di riciclaggio. Altro elemento di sospetto ricorrente è rappresentato dai comportamenti dissimulativi posti in essere dalla clientela, quali diffuso ricorso al frazionamento delle operazioni, movimentazioni e rapporti in capo a soggetti che sembrano operare nell'interesse di terzi, versamento di assegni circolari emessi da banca diversa a fronte di provvista costituita da contanti.

L'esame sistematico dei flussi di segnalazioni ha consentito all'UIC/UIF di rilevare nel tempo taluni fenomeni con caratteristiche ricorrenti, delineatisi a più riprese, quali: attività riconducibili al fenomeno dell'usura, ad abusivismo finanziario, ai videogiochi ed al gioco d'azzardo, a rimborsi fiscali con caratteristiche d'anomalia, a sovradimensionamento del volume d'affari di alcuni cambiavalute, alla commercializzazione di carte telefoniche internazionali prepagate, ad anomale movimentazioni finanziarie di società operanti nel settore dei metalli ferrosi, a transazioni e flussi finanziari con paesi *off-shore* (o comunque caratterizzati da forte tutela dell'anonimato), ad operatività anomale poste in essere da promotori finanziari specie con riferimento alle modalità di raccolta, a giri di fondi (bonifici e concomitanti rientri) Italia-Europa riguardanti società operanti nel settore informatico.

Sotto un profilo più specifico, può osservarsi che alcune segnalazioni hanno dato origine a procedimenti penali che hanno permesso di disvelare fatti delittuosi (ad es. episodi di riciclaggio, false fatturazioni e illecita percezione di fondi comunitari) anche riconducibili alla criminalità organizzata ed in ordine ai quali sono state emesse misure cautelari personali e/o reali.

Complessivamente può osservarsi che il sistema delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette, di per sé alquanto complesso, anche in considerazione dei pur positivi esiti ottenuti in ragione degli sforzi – organizzativi e del personale – degli Organismi che sono deputati ad operare nella specifica materia, appare bisognevole dell'individuazione di più efficaci moduli organizzativo-operativi finalizzati ad una crescente incisività del sistema, con particolare riferimento alla correlabilità delle segnalazioni alla criminalità organizzata; incisività del sistema specialmente diretta ad "alleviare" lo sforzo delle Forze di Polizia deputate ad intervenire nella specifica materia (NSPV e DIA), riducendo la rosa delle segnalazioni in ordine alle quali eseguire gli approfondimenti investigativi così consentendo che gli stessi possano essere effettuati in forma più approfondita rispetto al presente, anche ricorrendo all'esercizio di specifiche facoltà e poteri, quali l'accesso bancario consentito alla DIA, strumento ben poco sperimentato in passato e verosimilmente in grado di fornire apporti preziosi per una compiuta intelligenza di vicende ed operazioni altrimenti poco significative.

### 3.3. Altri mezzi di contrasto.

La progressiva estensione delle ipotesi di confisca per equivalente che il legislatore ha inteso configurare negli ultimi anni quale strumento privilegiato per il contrasto all'accumulazione illegale di patrimoni (cfr. da ultimo l'art.29 del ddl 2180, già AS 733, in discussione innanzi alla Camera dei deputati) impone agli apparati di confisca metodiche di approccio al tema del profitto del delitto che solo in parte possono dirsi acquisite. La stima del profitto del reato è da sempre materia controversa (cfr. da ultimo Cassazione sezione sesta 13 novembre 2008 n.42300, senza considerare la pronuncia delle Sezioni unite sulla vicenda Impregilo), la cui complessità tende ad acuirsi tutte le volte in cui l'autorità giudiziaria è chiamata ad un'analitica indicazione circa l'importo del profitto percepito dal correo o dall'associazione criminale al fine di disporre la confisca in equivalente, ossia quella diretta ad acquisire beni di provenienza lecita per un importo pari al profitto delittuoso. Quest'ultimo profilo rende evidente il rilievo che occorre assegnare alle cc.dd. indagini patrimoniali, da qualificarsi non solo quale strumento per la ricerca dei beni di provenienza illegale, ma quale mezzo indispensabile per un'adeguata valutazione econometrica del delitto perpetrato onde sottrarre al colpevole ogni beneficio economico dall'azione criminosa commessa.

L'esigenza di un aggiornamento delle tecniche investigative in uso presso gli Uffici di Procura distrettuale è stato fortemente avvertito dalla Direzione nazionale antimafia che da oltre un anno, tra molte difficoltà e in coerenza con la propria vocazione di struttura di servizio a disposizione delle Direzioni distrettuali antimafia, sta cercando di implementare una metodica di indagine patrimoniale che metta a buon frutto l'enorme patrimonio di informazioni a disposizione delle pubbliche amministrazione e di enti privati.

Il mancato coordinamento delle fonti informatiche esistenti è fattore di grave rallentamento delle attività investigative. Se solo si considerano le problematiche connesse alla difficoltà per il Ministero della Giustizia e per la Agenzia delle Entrate di giungere in tempi ragionevoli alla stipula di un protocollo operativo che metta a disposizione degli Uffici di Procura i dati dell'anagrafe dei conti (ossia la mera individuazione dell'istituto ove l'indagato ha la titolarità di un rapporto bancario o finanziario), ovvero l'ancora più lontano a venire accesso al sistema di trasmissione mediante posta elettronica certificata della documentazione bancaria (assegni, estratti conto ect.) di cui pur l'Amministrazione finanziaria dello Stato e la Guardia di Finanza dispongono per mere finalità di accertamento fiscale, ci si rende conto come l'intento del Legislatore di fare del contrasto patrimoniale lo strumento privilegiato contro la criminalità organizzata, rischi di essere frustrato da inefficienze inspiegabili e da interdizioni amministrative ancora più gravi.

Non può non denunciarsi al riguardo l'estrema difficoltà per gli apparati del pubblico ministero di accedere in forma rapida alle informazioni di cui pur dispongono le pubbliche amministrazioni. Ci si deve spesso scontrare con un reticolo di adempimenti, autorizzazioni, informazioni al garante per la privacy che tendono a vanificare ogni buona intenzione e lodevole proposito<sup>22</sup>.

Urge una modifica al codice di procedura penale che, per un verso, abiliti gli Uffici giudiziari a interloquire con lo strumento della posta elettronica certificata (che, incredibile a dirsi, è ancora interdetta al processo penale) e, peraltro, ponga definitivamente la Direzione nazionale antimafia al centro del sistema di connessioni telematiche destinate a servire gli Uffici di Procura.

Le modalità di funzionamento delle reti e delle banche dati esigono che ci siano entità centrali di riferimento per la gestione degli accessi (si pensi al delicato tema della tracciabilità) che non possono essere allocate, nel vigente ordinamento, se non presso l'unico Ufficio nazionale che ha compiti di collegamento e coordinamento investigativo. D'altronde, la necessità di assicurare un sempre più proficuo e veloce scambio delle informazioni di carattere economico e finanziario e l'esigenza di evitare inutili parcellizzazioni nella raccolta dei dati utili alle investigazioni hanno spinto l'Ufficio verso la costituzione di un progetto di informatizzazione delle indagini patrimoniali, bancarie, fiscali e societarie che sia in grado di orientare e agevolare l'attività delle singole Procure, in ciò avvalendosi dell'esperienza maturata dai Reparti specializzati delle forze di polizia (si pensi al progetto "Molecola" studiato dalla SCICO della Guardia di Finanza in cooperazione con la Direzione nazionale antimafia).

---

<sup>22</sup> Si pensi soltanto all'opera svolta da questa Direzione nazionale antimafia sin dal 2002 al fine di consentire l'accesso del Corpo di Guardia costiera al sistema informativo del Ministero dell'interno (cd. SDI) onde prelevare e immettere le informazioni necessarie per l'espletamento dell'attività di contrasto e di messa in sicurezza delle aree portuali e dei porti (per come previsto anche della legislazione sull'immigrazione e antiterrorismo). Solo 6 anni dopo, in sede di conversione del dl 92/08 (pacchetto sicurezza), è stato inserito e approvato un apposito emendamento (art.8-bis) con il quale si disciplina e autorizza l'«Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno».

### **3.4. L'esigenza dello scambio di informazioni a livello internazionale.**

La partecipazione della Direzione nazionale antimafia alle procedure di verifica sulle black list dei soggetti detentori di conti correnti presso un Istituto bancario del Lichtestein ha mostrato tutta l'urgenza di pervenire a una ragionevole unificazione a fini di coordinamento degli accertamenti patrimoniali rivolti ad autorità straniere. V'è l'esigenza, ben oltre il disposto dell'art.727 comma 5-ter Cpp, che prevede l'inoltro alla DNA delle commissioni rogatorie dirette all'estero, di rafforzare e rendere stabili le forme di cooperazione tra gli organi investigativi italiani e quelli stranieri.

La singola rogatoria infatti non consente l'implementazione di prassi operative ed eccede gli ambiti della mera cooperazione internazionale di competenza del Ministero della Giustizia. Si tratta di guardare all'efficacia degli accertamenti e alla loro tempestività e completezza. Solo un ufficio nazionale come la DNA potrebbe essere in grado di organizzare le richieste rogatorie e soprattutto potrebbe stimolare gli Uffici di Procura meno attivi a completare il quadro degli accertamenti mediante la predisposizione di apposite commissioni rogatorie. L'inerzia che si registra in questo settore rischia di vanificare la portata, pur significativa, di accordi internazionali e della stessa normativa europea in materia di lotta al riciclaggio. V'è bisogno di uniformare le prassi degli Uffici nella lotta all'accumulazione di capitali illegali e di orientarla in modo stabile in una prospettiva internazionale. E' inutile discutere di reati transnazionali ai sensi della Convenzione di Palermo, se poi la dimensione economica del crimine resta in ombra o è totalmente pretermessa.

Urge, quindi, un rafforzamento dei poteri di impulso e di coordinamento della DNA in modo che l'Ufficio possa non solo ricevere notizia delle rogatorie inoltrate, ma cooperare con le singole procure nella predisposizione dei progetti d'indagine patrimoniale concernenti l'ambito internazionale. Si tratterebbe così di portare a compimento il progetto della piattaforma informatica (comparto nazionale), integrandolo con le conseguenti proiezioni internazionali (comparto estero).

Ad esempio, vi sarebbe l'esigenza di poter acquisire presso le Unità di informazione finanziaria (UIF) dei Paesi della Comunità Europea tutte le segnalazioni sospette che riguardino in quei paesi cittadini o persone giuridiche italiane. Lo scambio informativo è previsto verso la DNA (in ultimo) dal d.lgs.231/07 per le segnalazioni di operazioni sospette nazionali, ma nessun intervento è regolato sul versante delle acquisizioni riguardanti le autorità straniere. L'UIF nazionale potrebbe essere certo disponibile a interloquire con i corrispondenti organismi europei o di altre nazioni, ma anche qui necessita un quadro normativo certo e un supporto di mezzi e risorse umane non troppo esiguo, come quello attuale.

### 3.5. La confisca dei patrimoni illeciti.

#### a) La legislazione vigente in materia di confisca di patrimoni illeciti.

Nell'ordinamento giuridico italiano le disposizioni normative utilizzabili per aggredire e confiscare le ricchezze illecite accumulate dalla criminalità organizzata sono davvero numerose; purtroppo esse non sono armonicamente coordinate fra loro, anzi spesso si sovrappongono.

Ciò determina, ovviamente, non poche difficoltà interpretative e applicative. Com'è noto, infatti, il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti possono essere disposti, secondo i casi, sia in sede penale sia in sede di prevenzione: il codice penale e numerose leggi speciali prevedono la confisca dei beni come misura di sicurezza patrimoniale quando essi siano direttamente o indirettamente collegati da un vincolo di pertinenza al delitto per il quale è stata pronunciata condanna; mentre la legge 31-5-65, n. 575, e succ. modif. prevede il sequestro e la confisca dei beni come misura di prevenzione patrimoniale, ma la legge in tal caso, perché si disponga la confisca, non richiede alcuna condanna per un qualsiasi delitto pronunciata nei confronti del soggetto proposto per la misura di prevenzione.

Infine, vi è la cosiddetta confisca penale "allargata", prevista dall'art. 12-sexies Legge n. 356/92, e succ. modif.

Presupposto della sua applicazione è la condanna per uno dei delitti indicati nella medesima norma mentre non vi è vincolo di pertinenza fra i beni confiscati e il delitto per il quale il soggetto ha riportato condanna. Il bene è pertinenza del delitto quando ne costituisce lo strumento, il prezzo, il prodotto o il profitto.

E' vero che le misure di prevenzione patrimoniali costituiscono un efficace strumento di contrasto all'arricchimento illecito e all'accumulo di consistenti patrimoni mafiosi da parte di affiliati a organizzazioni criminali, ma, tenendo conto del fatto che spesso "la fragilità" indiziaria su cui esse si fondano impedisce il conseguimento del risultato e che il sequestro disposto dal tribunale della prevenzione in molti casi non giunge a confisca definitiva, il pubblico ministero, per raggiungere quest'ultimo obiettivo, privilegia, quando l'indiziato è stato già iscritto nel registro degli indagati, la sede delle indagini preliminari per sviluppare anche quelle riguardanti i patrimoni illeciti accumulati dall'indagato, finalizzandole alla richiesta di applicazione del sequestro preventivo dei beni di provenienza illecita in vista della successiva confisca a seguito di condanna per i reati per i quali si procede.

Questa è la ragione per la quale il pubblico ministero, sempre più frequentemente, innesta gli accertamenti patrimoniali nell'ambito delle indagini preliminari: proprio per poter fondare la richiesta di sequestro e di confisca dei beni sulla responsabilità penale dell'indagato in ordine al reato per il quale si procede.

Ed è con la precisa finalità di colpire tutte le ricchezze illecite accumulate dalle organizzazioni criminali che il pubblico ministero aggredisce i patrimoni illeciti utilizzando sempre più spesso la confisca penale o la confisca "allargata" di cui all'art. 12-sexies, legge n. 356/92, anziché la confisca di prevenzione.

Sia consentita, a tal punto, un'osservazione sulla quale in prospettiva dovrà porsi grande attenzione: l'introduzione della confisca allargata prevista dall'art. 12-sexies ha notevolmente ridotto gli spazi di intervento della confisca di prevenzione quando questa ha come presupposto l'esistenza di indizi per uno dei delitti elencati dall'art. 12-sexies, ad eccezione dei delitti contro la pubblica amministrazione.

Ed infatti, se nei confronti di un soggetto esistono indizi per uno dei reati presupposto per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, il pubblico ministero iscrive il soggetto nel registro notizie di reato iniziando le relative indagini preliminari, e, fin da quel momento, se alla condanna per il reato per il quale si svolgono le indagini consegue la confisca dei beni, può richiedere, ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., il sequestro preventivo dei beni medesimi; misura cautelare reale che permane fino alla condanna definitiva dell'imputato e alla conseguente confisca dei beni.

Se, viceversa, l'imputato viene assolto, il sequestro decade, e al pubblico ministero non resta che tentare, ovviamente con incerta fortuna, l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale.

E' inutile aggiungere che in tal caso, in presenza di una sentenza di assoluzione dal reato presupposto, le probabilità che la proposta di applicazione di misura patrimoniale venga accolta sono molto scarse.

Allo stesso modo il sequestro preventivo decade e al pubblico ministero non resta che seguire, con scarsa probabilità di successo, la strada della misura di prevenzione patrimoniale anche quando il giudice dispone l'archiviazione o quando, all'esito dell'udienza preliminare, pronuncia sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti risultano comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

E' altrettanto vero che il pubblico ministero può percorrere fin dall'inizio le due vie: quella della misura di prevenzione e quella delle confische penali, inclusa fra queste quella "allargata" ex art. 12-sexies; ma gli effetti del sequestro e della confisca di prevenzione restano sospesi, a norma dell'art. 2-ter, comma 10, L. n. 575/65, per tutta la durata del procedimento penale e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale.

Mentre, appare davvero molto azzardato proporre una misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un soggetto a carico del quale gli indizi di appartenenza ad associazione di tipo mafioso o di commissione di altri reati presupposto della misura di prevenzione sono talmente "fragili" e sfumati da non consentire neppure l'iscrizione del soggetto medesimo nel registro delle notizie di reato.

Ciò è tanto vero che nella prassi il pubblico ministero formula la proposta di misura di prevenzione, o trasmette ai sensi dell'art. 23-bis L. 13-9-82, n. 646, introdotto dall'art. 9 della legge 19-3-90, n. 55, al pubblico ministero competente per farlo, dopo l'adozione della misura cautelare personale o dopo avere presentato la richiesta di rinvio a giudizio.

Quanto fin qui detto prova che le numerose disposizioni normative che prevedono la confisca dei beni non sono armonicamente coordinate fra loro, e in qualche caso addirittura si sovrappongono, generando, ovviamente, difficoltà interpretative e applicative.

Si è detto che, oltre alla confisca di prevenzione prevista dalla legge n.575/65, e succ. modificazioni, e alla confisca allargata prevista dall'art. 12-sexies L. n. 356/92 e succ. modificazioni, esistono numerose confische penali previste dal codice penale o da leggi speciali, fra queste: la confisca prevista dall'art. 240 codice penale; la confisca prevista dall'art. 416 bis, comma 7, c. p. (delitto di associazione mafiosa); la confisca prevista dall'art. 644 c. p. (delitto di usura); la confisca prevista dall'art. 322-ter c.p. (delitti contro la pubblica amministrazione); la confisca prevista dall'art. 600-septies c.p. (delitti di riduzione in schiavitù (art.600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); la confisca prevista dall'art. 640-quater c.p. (delitto di truffa); la confisca prevista dall'art. 301 D.P.R. 23-1-73, n.43. (delitti di contrabbando); la confisca prevista dall'art. 12, commi 4-8-8-bis-8-ter-8-quater-8-quinquies-9 D.Lgs. 25-7-1998, n. 286, così come modificato dall'art. 2 commi 1-2 D.Lgs. 13-4-1999, n. 113, nonché dall'art. 1 D.L. 4-4-2002, n.51, convertito, con modificazioni, nella legge 7-6-2002, n.106 (delitti relativi



all'immigrazione clandestina); la confisca prevista dall'art. 31 legge 13-9-1982, n. 646; la confisca prevista dall'art. 11 legge 16-3-2006, n.146 (reati transnazionali), ed altre ancora.

Fatta questa premessa, si reputa opportuno sottoporre all'attenzione della Commissione alcuni dati particolarmente significativi, riguardanti le misure di prevenzione patrimoniali.

Nel periodo luglio 2007 - giugno 2008, sono state acquisite, organizzate ed elaborate dalla Direzione Nazionale Antimafia tutte le informazioni relative alle misure di prevenzione patrimoniali, inserendone i dati relativi nella banca dati del sistema SIDDA-SIDNA. Più specificamente i dati riguardanti n. 459 proposte e n.591 decreti applicativi di misura di prevenzione patrimoniale, nonché n. 155 provvedimenti delle Corti di Appello e n. 83 provvedimenti della Corte di Cassazione (cfr. tabella seguente).

<b>UFFICIO GIUDIZIARIO</b>	<b>PROPOSTE</b>	<b>DECRETI</b>	<b>Corte Appello</b>	<b>Corte Cassazione</b>
AGRIGENTO	2	2		1
AVELLINO	2			
AVEZZANO	1			
BARI	31	44	38	5
BOLOGNA			1	
BRESCIA	8	8		
BRINDISI	4	1		2
CALTANISSETTA	2	3		
CATANIA	7	1	2	4
CATANZARO	3	3	2	1
COSENZA	3	12		
CROTONE	24	41		1
ENNA				2
FOGGIA	9	8		3
L'AQUILA		1		
LECCE		4	1	
LOCRI	48			
MARSALA	8			
MASSA		7		

UFFICIO GIUDIZIARIO	PROPOSTE	DECRETI	Corte Appello	Corte Cassazione
MESSINA		10	3	3
MILANO	12	28	9	8
NAPOLI	21	1	1	6
PALERMO	78	173	50	21
PALMI	30			
PISTOIA				1
RAGUSA				1
REGGIO CALABRIA	29	154	47	15
ROMA	48			6
ROSSANO	2			
S. M. CAPUA VETERE	8	40		1
SALERNO	20		1	1
SCIACCA	1			
SIRACUSA	12	16		1
TORRE ANNUNZIATA	1			
TRAPANI	1			
VERONA	1	1		
VIBO VALENTIA	43	33		
<b>TOTALE</b>	<b>459</b>	<b>591</b>	<b>155</b>	<b>83</b>

Organizzando i dati con riferimento ai distretti giudiziari si ottiene il seguente risultato:

Ancona: -

Bari: proposte n. 40, decreti n. 52

Bologna: -

Brescia: proposte n. 8, decreti n.8

Cagliari: -

Caltanissetta: proposte n. 2, decreti n. 3

Campobasso: -

Catania: proposte n.19, decreti n. 17

Catanzaro: proposte n. 75, decreti n. 89

Firenze: -

Genova: proposte n. -, decreti n. 7  
 L'Aquila: proposte n. 1, decreti n. 1  
 Lecce: proposte n.4, decreti n. 5  
 Messina: proposte n. -, decreti n. 10  
 Milano: proposte n. 12, decreti n. 28  
 Napoli: proposte n. 30, decreti n. 41  
 Palermo: proposte n.90, decreti n. 175  
 Perugia: -  
 Potenza: -  
 Reggio Calabria: proposte n.107, decreti n. 154  
 Roma: proposte n. 48, decreti n. -  
 Salerno: proposte n. 20, decreti n. -  
 Torino: -  
 Trento: -  
 Trieste: -  
 Venezia: proposta n. 1, decreti n. 1

Come si può osservare i distretti con il maggior numero di proposte sono nell'ordine Reggio Calabria con 107, Palermo con 90, Catanzaro con 75, Bari con 40, Napoli con 30, Salerno con 20, Catania con 19-. Al centro spicca Roma con 48 proposte; al Nord Milano con 12 e Brescia con 8.

Mentre i distretti con il maggior numero di decreti sono nell'ordine Palermo con 175 decreti, Reggio Calabria con 154, Catanzaro con 89, Bari con 52, Napoli con 41, Catania con 17, Messina con 10.- Al Nord spicca sempre il distretto di Milano con 28 decreti, seguito dal distretto di Brescia con 8.

Dall'analisi dei dati esposti, si osserva ancora che le procure non distrettuali - competenti in relazione al luogo di dimora del proposto - che hanno avanzato proposte di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali sono state 18.

Va precisato, tuttavia, che i dati inseriti riguardano, ovviamente, soltanto le proposte e i decreti che sono stati trasmessi alla Direzione Nazionale Antimafia da alcuni Uffici, in quanto altri non hanno dato corso alla richiesta della Direzione Nazionale Antimafia. Ragione per cui i dati esposti nella tabella non hanno valore statistico ma soltanto un valore orientativo, indicativo però del fatto che l'uso dello strumento delle misure di prevenzione patrimoniale, da parte delle procure legittimate a proporre l'applicazione, non è uniforme.

Il dato benché non scientificamente esatto rende comunque fin troppo evidente che la confisca di prevenzione prevista dalla legge n. 565/65, e succ. modificazioni, viene utilizzata soprattutto dagli uffici giudiziari del Sud, ove sono maggiormente operative le più pericolose organizzazioni mafiose. Anche se in verità va segnalato che nell'ultimo anno (luglio 2007-giugno 2008) la Procura di Roma ha avanzato un numero considerevole di proposte: ben 48.

Che la linea di tendenza sia quella risultante dalla tabella indicata emerge anche da quanto riferito dai procuratori distrettuali nel corso delle due riunioni convocate dal procuratore nazionale antimafia il 7 e il 15 novembre 2008 allo scopo di verificare quali problemi applicativi e organizzativi avessero riscontrato negli uffici di procura da loro diretti dopo l'entrata in vigore della legge n.125/2008.

A fronte della diminuzione del numero delle proposte avanzate da alcuni uffici nel corso dell'anno in riferimento rispetto agli anni precedenti, deve segnalarsi che alcune direzioni distrettuali hanno privilegiato negli ultimi anni lo strumento della confisca allargata previsto dall'art.12-sexies legge n. 356/92, e successive modificazioni. Ciò in quanto quest'ultimo strumento, così come la confisca penale, consente già nel corso delle indagini preliminari il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., in vista della definitiva confisca. Spesso, anche per la sempre più affinata abilità professionale degli organi di polizia giudiziaria specialisti nella ricerca degli elementi di carattere patrimoniale, già nella fase delle indagini preliminari è possibile acquisire anche elementi di prova circa la disponibilità diretta o indiretta di beni di provenienza illecita e comunque di valore sproporzionato rispetto alla capacità reddituale dei soggetti indagati. Poiché la confisca allargata di cui all'art.12-sexies presuppone la condanna dell'imputato per uno dei delitti elencati dalla norma medesima, si è ritenuto in tal modo di superare il problema, non sempre risolvibile, della fragilità indiziaria su cui si fondano le misure di prevenzione patrimoniali.

D'altra parte, il legislatore con numerosi interventi modificativi dell'originaria disposizione ha uniformato la disciplina della gestione e della destinazione dei beni sequestrati o confiscati ai sensi dell'art.12-sexies a quella dettata alla legge n.575/65 per le misure di prevenzione patrimoniali. Certo, resta una differenza di non secondaria importanza rappresentata dal fatto che nelle misure di prevenzione vi è un solo giudice (il giudice delegato) che si occupa della gestione del sequestro in tutte le fasi e in ogni grado del procedimento mentre il giudice di riferimento per la gestione dei beni sequestrati o confiscati nell'ambito dell'ordinario processo penale è il giudice del processo, individuato ai sensi dell'art. 279 c.p.p., e quindi diverso nei vari gradi e nelle varie fasi del processo, con indubbe ripercussioni sull'efficienza dell'amministrazione giudiziaria,

soprattutto quando il sequestro e la confisca cadono su beni aziendali organizzati per l'esercizio di una impresa.

Non va neppure sottaciuto che un più recente, pragmatico orientamento strategico consiglia le DDA di utilizzare nei confronti di soggetti indagati entrambi gli strumenti quando il titolo dei reati contestati lo consente. La nuova strategia permette di aggredire comunque i beni di provenienza illecita o di valore sproporzionato mantenendo, senza soluzione di continuità, il sequestro sui beni fino a quando il giudice non si pronuncia definitivamente sia nell'ambito del processo penale sia nel procedimento di prevenzione.

La scelta dell'uno o dell'altro strumento dipende ovviamente anche da diversi fattori, non esclusi alcuni di carattere organizzativo degli uffici del pubblico ministero, le cui risorse umane spesso non consentono di costituire dei gruppi di magistrati che possano dedicarsi alle misure di prevenzione oltre che alle indagini preliminari; ragione per cui i pubblici ministeri sono costretti a sfruttare direttamente le acquisizioni investigative di carattere patrimoniale per utilizzarle, già fin dalla fase delle indagini preliminari, per conseguire il risultato del blocco dei beni mediante il sequestro preventivo.

### **b) Il progetto SIPPI.**

E' recentemente diventato operativo il progetto SIPPI (Sistema Informativo Prefetture e Procure dell'Italia Meridionale), il cui scopo è la costituzione di una banca – dati per i beni sequestrati e confiscati nonché la formazione di un registro informatico per i procedimenti di prevenzione personale e patrimoniale.

Il progetto in questione è stato già realizzato con i fondi PON sicurezza dal DGSIA, e alla sua realizzazione ha collaborato anche la Direzione Nazionale Antimafia per la costruzione logica del sistema.

## 4. Il quadro normativo.

Al di là delle pur positive prospettive di razionalizzazione del sistema correlate alle recenti innovazioni della disciplina legale delle misure di prevenzione patrimoniale e di confisca, allargata e per valori equivalenti, occorre prendere atto che le giurisdizioni nazionali hanno una sorta di ridotta attitudine ad intercettare i profitti criminosi e i beni comunque connessi al reato che pure sicuramente si spostano attraverso le frontiere nazionali ovvero comunque a trasformare gli interventi cautelari in definitive ablazioni e che appare corretto riconoscere l'esistenza di un'evidente sproporzione fra la ricchezza e la complessità dell'apparato normativo astrattamente utilizzabile e i risultati effettivamente raggiunti sul nevralgico terreno della repressione delle accumulazioni finanziarie illecite e della loro utilizzazione a fini di infiltrazione dell'economia legale.

La ricchezza di elaborazione normativa sembra quasi inversamente proporzionale alla dimensione effettiva dei risultati concretamente conseguiti.

Naturalmente, sul bilancio negativo appena ricordato incidono numerosi fattori, che attengono sia all'efficacia degli strumenti investigativi di diritto interno che alle difficoltà che ancora frenano la fluidità dei meccanismi della necessaria cooperazione internazionale.

Ma vi sono ragioni più profonde della crisi di efficienza del sistema di repressione e prevenzione dei processi di accumulazione patrimoniale e reinvestimento riconducibili alla criminalità organizzata, di tipo mafioso o legalmente assimilata.

Occorre, in particolare, riconoscere che la disponibilità degli apparati investigativi e giudiziari dei singoli Stati ad impegnarsi effettivamente, anche a fini di giustizia domestici, nella ricerca e nel contrasto del riciclaggio, è tutto sommato ridotta.

Da questo punto di vista, sono ancora forti le resistenze culturali e le lacune organizzative che si oppongono alla reale traduzione pratica dell'idea che programmi di indagini patrimoniali specifiche, mirate e concatenate debbano costituire un corollario naturale di qualsivoglia, rilevante indagine in materia di criminalità organizzata (o di "criminalité grave", secondo la più ampia formula accolta nel preambolo della Convenzione sul riciclaggio di Strasburgo).

Se, in generale, a fini preventivi, è decisiva l'iniziativa politica dei singoli Stati e dei singoli Governi nella regolazione delle attività di monitoraggio e di tutela della trasparenza dei mercati finanziari ed imprenditoriali, sul piano della repressione, non meno rilevante è il deficit, culturale ancor prima che organizzativo, che ostacola la confluenza degli sforzi degli apparati investigativi e giudiziari verso l'obiettivo di indirizzare le indagini e la risposta giudiziaria anche verso le

componenti e le relazioni delle organizzazioni criminali che governano i processi di accumulazione e di reinvestimento dei profitti illeciti.

Dai dati recentemente raccolti dal mio Ufficio in collaborazione con il Ministero della Giustizia risulta che soltanto in una minima e quasi irrisoria percentuale dei casi alle condanne definitive sino ad oggi intervenute per i delitti di cui all'art. 51, terzo comma-bis, c.p.p. si sono associati provvedimenti di confisca.

Sembra questo un dato assai significativo.

Non soltanto per orientare e concentrare su questo terreno le funzioni di impulso e coordinamento investigativo del mio Ufficio, ma anche per riconoscere che, così come anni fa lucidamente osservato dalla Commissione per la ricognizione ed il riordino della normativa in materia di criminalità organizzata, presieduta dal prof. Giovanni Fiandaca, "l'applicazione giudiziale della confisca ex art. 12-sexies nell'ambito del procedimento penale ha fatto registrare un sostanziale fallimento", probabilmente in ragione dell'obiettiva difficoltà di aggravare l'intrinseca complessità e pesantezza del processo per reati di criminalità organizzata dell'ulteriore peso degli accertamenti patrimoniali necessari ai fini del sequestro e della confisca dei patrimoni di origine illecita.

Né i risultati fin qui ottenuti sul versante dell'autonomo processo di prevenzione possono tranquillizzare, se è vero che, al di là delle esperienze positive che continuano a registrarsi nei distretti di Palermo, Reggio Calabria e Napoli, nella più gran parte degli uffici giudiziari e di polizia italiani non è dato rilevare alcuna applicazione delle misure preventive patrimoniali del sequestro e, soprattutto, della successiva confisca.

Il rilievo di tali profili di obiettiva crisi di effettività del sistema appare specificamente cruciale per la sorte dell'azione repressiva da svolgersi nel settore del traffico degli stupefacenti, che costituisce il principale motore dei processi di accumulazione patrimoniale dei gruppi criminali coinvolti e, dunque, un fattore decisivo tanto dell'analisi delle dinamiche e degli equilibri prettamente criminali quanto per la comprensione dei più rilevanti processi di reinvestimento speculativo nell'economia legale dei profitti generati dai cicli criminosi governati dalla criminalità organizzata.

In particolare, la dimensione dei traffici riconducibili all'azione, ordinariamente proiettata su scala transnazionale, dei cartelli criminali che condividono la gestione delle rotte di importazione delle droghe naturali (cocaina, eroina e cannabis) ben contribuisce a spiegare il valore assolutamente cruciale della relativa azione di contrasto e l'importanza del coordinamento delle iniziative aventi finalità repressive sul piano interno ed internazionale.

Ciò è da dirsi, in particolare, sia con riferimento al ruolo assunto nella generazione delle correnti di traffico indirizzate verso il territorio italiano dalle tradizionali consorterie mafiose (e principalmente, di quelle calabresi e degli omologhi cartelli criminali radicati nell'area metropolitana napoletana) sia con riguardo alla crescente capacità delle organizzazioni criminali di origine albanese, nigeriana e nord-africana di controllare quote rilevanti dei flussi di importazione e di commercializzazione degli stupefacenti, grazie anche a sempre più ramificati e solidi raccordi operativi con gruppi criminali autoctoni.

All'eccezionale gravità ed estensione del fenomeno continua a corrispondere un'obiettivamente elevata capacità degli uffici distrettuali del pubblico ministero a guidare la costruzione di importanti iniziative investigative, l'esigenza di coordinamento delle quali sovente si proietta in ambito internazionale, esigendo il raccordo delle iniziative delle autorità di più Stati.

Non di meno, come è ovvio, l'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento investigativo non può prescindere dall'analisi dei più rilevanti profili di criticità dell'azione giudiziaria deputata al contrasto del fenomeno in parola.

In particolare, si rileva l'esigenza di una profonda riflessione critica con riguardo alla proliferazione di modelli investigativi fondati sul sistematico ed esclusivo ricorso a massive campagne di controllo delle comunicazioni mirate soltanto sui ruoli e sulle fasi del ciclo criminale più agevoli da individuare ed alle quali ordinariamente corrispondono gli apporti informativi dei servizi di polizia giudiziaria ed alla correlata, obiettiva tendenza ad indirizzare risorse e programmi investigativi nella materia del narcotraffico verso obiettivi, forse più agevoli, quali l'arresto dei corrieri ed il sequestro dei carichi illeciti, anziché anche verso le componenti più sofisticate e perciò pericolose delle strutture criminali coinvolte, poiché deputate alle fasi del finanziamento dei traffici e del successivo reinvestimento dei relativi, eccezionalmente rilevanti proventi.

Da tempo il mio Ufficio segnala che le indagini patrimoniali a fini di sequestro e confisca degli enormi profitti del narcotraffico hanno uno sviluppo limitato, tale dato potendo trovare giustificazione nelle difficoltà connesse alla frequente necessità di estensione all'estero dei relativi programmi investigativi, ma più in generale apparendo connesso alla perdurante riluttanza degli apparati giudiziari e di polizia ad investire le risorse disponibili in attività tanto onerose ed ardue quanto essenziali alla tenuta di ogni ambizione di effettività dell'azione di contrasto, così come sottolineato, da ultimo, nelle Raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea in tema di "miglioramento dei metodi di indagine operativa nella lotta alla criminalità organizzata connessa con il traffico organizzato di droga: indagini sull'organizzazione del traffico di droga e simultanea indagine sulla sua struttura economica patrimoniale" (G.U.C.E. del 15 maggio 2002).



La complessiva difficoltà di gestione di un apparato normativo complessivamente pesante, disorganico e per molti versi contraddittorio, ma anche l'obiettivo insufficienza delle risorse messe in campo nel contrasto patrimoniale della criminalità organizzata sembrano dover costituire le necessarie premesse conoscitive di un organico e coerente intervento di complessiva ricognizione e riforma della materia normativa complessivamente riferibile alla materia del sequestro e della confisca dei proventi illeciti, come tale idoneo ad innescare e guidare un processo di profondo mutamento dell'attuale orientamento delle attuali prassi organizzative.

In tale contesto potrà essere organicamente considerata anche l'esigenza – che personalmente rilevo come prioritaria – di considerare l'adeguatezza delle previsioni normative attualmente utilizzabili per fronteggiare il rischio di infiltrazione e condizionamenti mafiosi dell'impresa legale e la correlata esigenza di estendere le ipotesi di responsabilità delle persone giuridiche alla materia della criminalità organizzata mafiosa.

Nella prospettiva appena delineata, appare essenziale anche procedere alla rimozione del tradizionale quanto ingiustificato divieto di incriminazione del cd. auto-riciclaggio, apparendo evidente che l'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale non soltanto per il reato generatore di illeciti proventi, ma anche per le condotte successive dell'autore del medesimo reato volte (non già al mero godimento dei profitti delittuosi secondo la destinazione di essi propria, ma) a realizzare il trasferimento e la successiva trasformazione dei medesimi proventi al fine di sottrarli agli accertamenti dell'autorità, varrebbe ad assecondare la necessità di includere in ogni programma investigativo l'obiettivo della ricerca dei profitti originatisi dal reato presupposto.

Il superamento della prospettiva che vuole che condotte quali la costituzione di società in giurisdizioni *off-shore* ove far confluire, attraverso complesse operazioni finanziarie, i proventi della commissione di un delitto possano ancora considerarsi – se poste in essere, come sovente accade, dagli stessi autori dei reati generatori dei valori economici così trasferiti ed occultati – un mero post-factum, come tale non punibile, appare essenziale per allineare il nostro sistema agli standards europei ed internazionali che guidano la cooperazione nel contrasto del riciclaggio, ma anche per rimuovere una pesante contraddizione delle politiche criminali in materia, essendo evidente che continuare a ritenere non configurabile come reato la condotta, in sé dotata di obiettivo disvalore, volta al consolidamento dei frutti dell'illecito già compiuto equivale a continuare nella sostanziale rinuncia a porre un freno alla miriade di trasformazioni, interposizioni, sostituzioni attraverso le quali si alimentano i mercati illegali e la penetrazione affaristica dei gruppi criminali.

La consapevolezza di ciò era alla base della specifica proposta contenuta nel testo originario del disegno di legge di iniziativa governativa (cd. pacchetto sicurezza).

Lo stralcio, operato nel corso dei lavori della Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, dell'articolo originariamente destinato all'abolizione di quell'anacronistico ed irrealistico divieto di incriminazione pone il Parlamento dinanzi alla responsabilità di valutarne con urgenza la necessità di nuovo ed approfondito esame.

E', invece, in corso di recepimento legislativo l'estensione della responsabilità delle persone giuridiche anche ai reati di mafia (mediante l'introduzione dell'art.24-ter al D.Lgs. n. 231/2001 prevista dall'art. 59 del disegno di legge AS 733, recentemente approvato dal Senato della Repubblica ed ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento).

Ancora con riferimento al citato DDL 733, debbono effettuarsi alcune osservazioni per quanto invece attiene all'esercizio delle funzioni ex art. 371-bis c.p.p. ora attribuite – a seguito della novella in tal senso operata dal D.L. n. 92/2008 conv., con modif., dalla L. n.125/2008 – al Procuratore nazionale antimafia il quale le esercita anche in relazione *“ai procedimenti di prevenzione antimafia”*. A tale norma si affianca, come necessario corollario, quella prevista dall'art. 110-ter Ord. giud. – anche questa introdotta dal D.L. n. 92/20'08 cit. – che prevede l'applicazione dei magistrati in materia di misure di prevenzione.

Orbene, su tale specifico fronte, va segnalata la modifica normativa *in itinere* prevista dal ricordato DDL AS 733, il quale, fra l'altro, sulla materia interviene con alcune positive integrazioni – facoltà di accesso, per il PNA, ai registri dei procedimenti di prevenzione; possibilità di applicazione delle misure in questione anche nei confronti degli indagati per i delitti di cui all'art.51 co.3-bis c.p.p. ed altre comunque resesi necessarie a seguito degli interventi legislativi effettuati con il D.L. n. 92/2008 cit. – ma anche con una di carattere decisamente negativo: quest'ultima è rappresentata dalla previsione di ulteriore modifica dell'art.371-bis c.p.p. nel senso di limitare l'esercizio delle funzioni del P.N.A. con riferimento ai procedimenti di prevenzione *«avviati a seguito della proposta avanzata dai procuratori distrettuali»*.

Va da sé che la citata modifica se, da un lato, può apparire logica laddove delimita il campo di operatività del P.N.A. ai “procedimenti” e, pertanto, alle attività proprie dell'autorità giudiziaria, dall'altro, però, non consente di evitare i rischi di sovrapposizione di indagini patrimoniali in quanto pare escludere dall'intervento del P.N.A. il momento di inizio degli accertamenti patrimoniali, inizio che deve essere comunicato all'A.G. dai organi titolari del potere di proposta. In pratica, potrà quindi verificarsi che una delle fasi maggiormente “impegnative” – quella degli accertamenti

precedenti alla proposta – del procedimento di prevenzione, rimanga “fuori” dalla possibilità di intervento del P.N.A., unico soggetto titolare del potere di accesso a “tutti” i registri dei procedimenti di prevenzione e, pertanto, l’unico a poter evitare l’inutile dispendio di risorse ed energie che può derivare da eventuali duplicazioni di indagini patrimoniali.

Deve infatti precisarsi che il citato DDL prevede (art.30 che interviene sull’art. 34 L. n. 55/1990) l’istituzione di registri anche informatici per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione e nei quali, fra l’altro, *“viene curata l’immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta”* nonché (art. 2 che modifica l’art.117 co.2 c.p.p.) consentendo al P.N.A. l’accesso ai registri in questione nell’ambito dell’esercizio delle funzioni *ex art.371-bis c.p.p.*

## 5. La cooperazione giudiziaria internazionale.

Naturalmente, sul bilancio complessivamente deficitario dell'azione di contrasto dei processi di accumulazione patrimoniale riconducibili all'agire della criminalità organizzata incidono anche le difficoltà e gli ostacoli che ancora si frappongono alla necessaria fluidità ed efficacia dei meccanismi della cooperazione giudiziaria internazionale.

L'ordinaria dimensione transnazionale dei più rilevanti processi criminali ha da tempo reso evidente la necessità di considerare il ricorso alla cooperazione internazionale come un elemento cruciale dell'effettività della funzione giurisdizionale penale dei singoli Stati.

La progressiva tendenza di vecchie e nuove forme di criminalità ad agire senza arrestarsi ai confini statuali ed anzi sfruttando abilmente le opportunità offerte dalle asimmetrie delle legislazioni nazionali è, infatti, progressivamente valsa ad aprire la strada all'esigenza di rapido ed efficace coordinamento in ambito internazionale delle funzioni di prevenzione e repressione dei reati, ma, più in generale, a rivelare l'obsolescenza di ogni idea di organizzazione della giurisdizione penale sganciata dalla considerazione dell'efficacia della cooperazione fra Stati.

Naturalmente, l'intensità e l'efficacia della collaborazione internazionale è sovente condizionata dalla gravità della minaccia criminale considerata e dall'omogeneità politica degli ordinamenti nazionali interessati, e, dunque, complessivamente risente della solidità dei vincoli fiduciari di mutua solidarietà alla base degli accordi e delle prassi di cooperazione, ma, in ogni caso, va sempre più affermandosi la necessità di una strategia dinamica e razionalmente coordinata alle sfide della criminalità, anche per tale via divenendo sempre più visibile la crisi di credibilità di ogni percezione della giurisdizione penale del singolo Stato come sistema in grado di operare secondo criteri di autosufficienza.

Diviene allora immediatamente percepibile l'importanza di un approccio analitico alle condizioni che, secondo la legge processuale nazionale, regolano le attività di collaborazione a fini di giustizia penale realisticamente calibrato sull'effettiva idoneità delle forme processuali ad assecondare le finalità della cooperazione ed insieme la tenuta delle garanzie delle posizioni soggettive coinvolte nello scambio di prestazioni cooperative.

Dal punto di vista dell'esperienza italiana, ogni ricognizione problematica non può che muovere da alcune preliminari considerazioni.

La prima attiene alla ormai profonda consunzione del modello processuale riferito ai bisogni della cooperazione internazionale delineato nel Libro XI del codice di rito penale, intitolato ai "rapporti giurisdizionali con autorità straniere".

Può anzi affermarsi che, fra tutte, è questa la parte della codificazione del 1988 che maggiormente e più urgentemente abbisogna dell'avvio di un ampio e profondo processo riformatore.

La specifica materia dell'assistenza giudiziaria si offre come primo e, forse, principale terreno di verifica e conferma dell'inidoneità dell'attuale impianto codicistico ad assecondare le istanze di semplificazione ed efficienza della cooperazione internazionale.

In definitiva, il codice di rito vigente disegna una procedura caratterizzata:

- da una sostanziale estraneità al suo concreto svolgimento degli uffici del p.m. titolari delle ordinarie (ma potenzialmente concorrenti) potestà investigative, pure legittimati a richiedere l'assistenza giudiziaria straniera e chiamati sempre più ad assicurare il coordinamento delle procedure penali tra loro collegate in ambito internazionale;
- dalla conseguente, sostanziale duplicazione degli interlocutori che si offrono all'autorità straniera (ciò che è paradossalmente più visibile nei sistemi di relazione ove sono consentite ed anzi favorite le relazioni dirette) nell'ambito degli scambi di assistenza giudiziaria che sempre di più connotano le indagini collegate relative a reati che coinvolgono le giurisdizioni di più Stati;
- dalla difficoltà per un giudice come la corte d'appello di governare materie ed istanze affidate ordinariamente alle competenze di organi diversi (si pensi al caso nel quale sia richiesta dall'autorità straniera la trasmissione della documentazione di atti d'indagine ancora riservati ovvero l'esecuzione di atti che possano compromettere indagini preliminari in contestuale svolgimento);
- dalla rigidità di un meccanismo di esecuzione delle rogatorie modellato sull'idea di prova da assumere in contraddittorio e sui fini propri del giudizio, di fatto sovrabbondante e ingiustificato allorché la domanda di assistenza giudiziaria miri ad obiettivi di mera acquisizione informativa o di ricerca della fonte di prova alla realizzazione dei quali non sia essenziale la partecipazione del giudice (per essere le corrispondenti attività nella procedura penale nazionale affidate al pubblico ministero).

Si tratta di nodi problematici che nella scorsa legislatura hanno formato oggetto di accurata analisi ad opera della Commissione di studio per la riforma del codice di procedura penale presieduta dal prof. Riccio, sul presupposto della inderogabile necessità di adeguare le soluzioni positive alla realtà ed alle mutate dimensioni dei flussi della cooperazione giudiziaria.

Alle soluzioni individuate in tale sede tecnica ai delicati problemi connessi al ruolo ed alle forme della garanzia giurisdizionale nelle procedure di cooperazione a fini di giustizia penale

questo Ufficio guarda con grande favore, considerando un intervento riformatore ad esse ispirato essenziale quanto urgente.

Più in generale, l'adeguatezza del nostro modello processuale esige di misurarsi con le previsioni degli accordi internazionali in anni ancora anni recenti sottoscritti dall'Italia, ma non ancora ratificati, e con la recente evoluzione delle politiche di cooperazione con gli altri Stati dell'Unione europea possibili secondo gli strumenti di regolazione tipici del cd. Terzo pilastro.

Sul primo versante, non può tacersi la condizione di sostanziale isolamento guadagnata dall'Italia mancando di ratificare ed adattare l'ordinamento interno alle previsioni di fondamentali strumenti di diritto internazionale convenzionale quali:

- 1) la Convenzione di diritto penale sulla corruzione adottata dal Consiglio d'Europa il 27 gennaio 1999, che prevede (oltre all'obbligo di incriminazione delle condotte di corruzione privata, invero fondamentale anche nella specifica ottica della prevenzione e della repressione delle infiltrazioni mafiose nel mondo delle imprese) specifici obblighi di tempestiva esecuzione delle rogatorie in materia di reati di corruzione, riciclaggio, millantato credito, falsi ed altri illeciti contabili, che costituiscono l'oggetto precipuo dello strumento convenzionale, con la possibilità di trasmissione di informazioni spontanee e di comunicazioni dirette tra le autorità giudiziarie, e, soprattutto, la possibilità di rifiutare l'esecuzione della rogatoria solo in limitate e circoscritte ipotesi, ampliando in misura assai significativa, rispetto al quadro convenzionale ereditato dai precedenti, fondamentali, strumenti normativi tuttora in vigore del 1959 e del 1990, le garanzie di efficienza e rapidità nelle misure della cooperazione internazionale in materia di criminalità economico-finanziaria;
- 2) la Convenzione per l'assistenza giudiziaria tra gli Stati membri dell'Unione europea del 29 maggio 2000), la quale ha profondamente innovato i tradizionali canoni della mutua assistenza giudiziaria, a partire dal sostanziale abbandono della tradizionale regola della *lex loci* (visibile nell'affermazione del principio secondo il quale le domande di assistenza devono eseguirsi nelle forme e nei modi richiesti dallo Stato richiedente che non siano in conflitto con i principi fondamentali di diritto dello Stato richiesto) e dal favore accordato a rapporti diretti fra autorità giudiziarie retti da principi di immediatezza, semplicità e tendenziale obbligatorietà dell'assistenza richiesta;
- 3) il primo Protocollo aggiuntivo alla suddetta Convenzione dell'Unione Europea adottato dal Consiglio Europeo il 16 novembre 2001 al fine del rafforzamento dell'efficacia della collaborazione possibile in materia di indagini finanziarie e bancari<sup>24</sup>;

---

<sup>24</sup> Il protocollo ha lo scopo di integrare e migliorare il quadro normativo che regola la cooperazione fra gli stati membri

- 4) il Secondo Protocollo additivo della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 1959, aperto alla firma degli Stati del Consiglio d'Europa l'11 novembre 2001, finalizzato ad estendere in questa più ampia cornice di collaborazione internazionale molte e fra le più rilevanti innovazioni già sottoscritte dai Governi degli Stati membri dell'Unione Europea;
- 5) la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, controllo, sequestro e confisca dei proventi del reato e sul finanziamento del terrorismo internazionale, adottata dai Paesi membri del Consiglio d'Europa a Varsavia il 16 maggio 2005, e dal nostro Paese non ancora ratificata, che aggiorna ed estende gli obiettivi già fissati nella Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990.

La complessità dei temi fin qui considerati deve, peraltro, tener conto della prospettiva problematica che inevitabilmente deriva dalla constatazione dell'impossibilità per il sistema giudiziario italiano di aprirsi all'impiego di forme di assistenza giudiziaria assai più intense ed efficaci di quelle fondate sul tradizionale strumento della rogatoria, quali le squadre investigative comuni, invero essenziali soprattutto nella prospettiva del contrasto patrimoniale della criminalità organizzata.

Se, in generale è ormai largamente avvertito, soprattutto nei rapporti tra Stati dell'Unione europea, il bisogno di un'accelerazione degli sforzi di armonizzazione delle politiche repressive dei sistemi nazionali attorno ai principi del coordinamento operativo fra le singole iniziative giudiziarie e di polizia, della massima agevolazione dei meccanismi di assunzione della prova all'estero e della stessa concertazione delle scelte relative al concreto esercizio dell'azione penale, la mancata ratifica della citata Convenzione del 29 maggio 2001 e l'assenza di una coerente disciplina processuale nazionale impediscono il ricorso alle squadre investigative comuni nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione, ai quali ancor oggi corrisponde circa l'80% dei flussi di collaborazione.

La rimozione di tali ostacoli costituisce ulteriore, specifica priorità di una manovra politico-normativa finalizzata al rafforzamento dell'intensità e dell'effettività del contrasto dei processi di accumulazione patrimoniale e di riciclaggio propri delle più pericolose strutture criminali organizzate.

---

al fine specifico di agevolare la raccolta delle prove nei procedimenti penali attinenti a gravi forme di criminalità, organizzata e finanziaria.

Ai fini che interessano immediatamente, appare bastevole sottolineare le novità costituite dalle previsioni in tema di:

- inopponibilità del segreto bancario o di altre clausole dettate a tutela della riservatezza delle attività bancarie;
- impossibilità di rifiutare l'esecuzione di richieste di assistenza alla luce della natura fiscale del reato;
- facilitazione della ricerca dei conti bancari nella disponibilità di una persona (quale titolare o procuratrice).

L'importanza di ciò balza in evidenza considerando che le possibilità di sequestro e confisca ordinariamente si arenano molto lontano dai canali della assistenza giudiziaria, coincidendo il fallimento di quelle aspettative con la scomparsa della *paper trail*, vale a dire della pista probatoria che, documento dopo documento, consente di ricondurre i beni apparentemente leciti collocati nel territorio di uno Stato al delitto commesso nei confini di un altro.

Nella prospettiva appena delineata, appare indispensabile raccomandare l'esigenza che lo sforzo di adattamento normativo interno, l'urgenza del quale si è sottolineata, sia realizzato tenendo conto tanto di fondamentali istanze di coerenza rispetto alle previsioni convenzionali (e della corrispondente Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea adottata il 13 giugno 2002) quanto di alcuni fondamentali bisogni di razionale raccordo operativo propri del sistema giudiziario.

Nel disegno di legge approvato dal solo Senato della Repubblica nella scorsa legislatura al fine dell'attuazione della Decisione quadro appena ricordata, la considerazione e la via di tutela delle esigenze di coordinamento investigativo era affidata alla sola disposizione che, pure opportunamente, prevedeva che dell'iniziativa volta alla costituzione di una squadra investigativa comune con autorità di Stati diversi dovesse essere data tempestiva comunicazione agli organi titolari di funzioni di coordinamento (procuratore nazionale antimafia e procuratore generale presso la corte d'appello), all'evidente fine di consentire ai medesimi di esercitare le rispettive attribuzioni.

Naturalmente, è da ritenere che, sulla base della comunicazione ricevuta dell'iniziativa costituiva, l'organo di coordinamento potesse, riconoscendo l'esistenza di indagini collegate di altri uffici, impartire eventuali direttive finalizzate all'opportuno coinvolgimento operativo degli altri uffici interessati, ma, non di meno, ciò (soprattutto, forse, considerando il complesso circuito di coordinamento affidato dalla norma dell'art. 118-bis disp. att. c.p.p. ai procuratori generali presso la corte d'appello) potrebbe non valere a prevenire tempestivamente il rischio di sovrapposizioni ed interferenze.

Appunto al fine di evitare di trasferire sul piano della collaborazione internazionale il peso delle difficoltà di un coordinamento interno incerto, nella già ricordata elaborazione della Commissione di studio per la riforma del c.p.p. si prevedeva una regola processuale ulteriore, finalizzata ad evitare il perfezionamento di accordi non preceduti da adeguato raccordo operativo tra gli uffici del pubblico ministero della Repubblica interessati, attraverso l'indicazione della necessità di una preventiva intesa tra gli uffici procedenti e, in caso di contrasti, di un intervento risolutivo dell'organo funzionalmente sovraordinato.

In coerenza con quella soluzione, da stimarsi assai più idonea ad assicurare le finalità del coordinamento investigativo dal rischio di iniziative non precedute da adeguata concertazione tra gli uffici interessati alla collaborazione con le autorità di altri Stati, potrebbe allora prevedersi di inserire, dopo il comma 3 del novello art. 371-ter c.p.p., una disposizione così congegnata: "Quando risulta che più uffici del pubblico ministero procedono ad indagini collegate a quelle delle autorità straniere di cui al comma 1, la richiesta è formulata d'intesa fra gli uffici procedenti. Nel caso di



mancata intesa, il contrasto è risolto dal procuratore generale presso la corte d'appello ovvero, se gli uffici del pubblico ministero appartengono a distretti diversi, dal procuratore generale presso la corte di cassazione (ovvero, in maggior sintonia con quanto previsto dall'art. 118-bis disp. att., ma forse con minore efficacia, dai procuratori generali dei distretti interessati, d'intesa tra loro). Nel caso di indagini relative ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il contrasto è risolto dal procuratore nazionale antimafia.”

Del resto, la necessità di preventiva intesa tra gli uffici del pubblico ministero titolari di indagini collegate (e l'opportunità di un efficace meccanismo di risoluzione dei contrasti) era condivisa, pur se tradotta in differenti schemi di disciplina, nei due più articolari disegni di legge presentati nella precedente legislatura in vista della ratifica della richiamata Convenzione del 29 maggio 2000 (art. 21, comma 3, del d.d.l. 1951/C, di iniziativa dei deputati Violante ed altri; art. 5, comma 3, del d.d.l. n. 2372/C, di iniziativa del Governo Berlusconi).

Né va sottaciuto che un meccanismo analogo a quello proposto è già stato proficuamente sperimentato nel nostro sistema, in distinti - ma parimenti rilevanti al fine dell'efficienza del coordinamento investigativo e dei correlati valori della completezza e della tempestività delle investigazioni - campi applicativi (art. 11 l. 15 marzo 1991, n. 82, così come sostituito dall'art. 4 l. 13 febbraio 2001, n. 45).

Con riferimento precipuo alle possibilità di rafforzata cooperazione possibili nell'ambito dell'Unione Europea al fine del contrasto patrimoniale della criminalità organizzata, come noto, negli anni successivi al Piano d'azione contro la criminalità organizzata adottato dal Consiglio europeo di Amsterdam del 16-17 giugno 1997 (e, in particolare, nelle raccomandazioni riguardanti il potenziamento degli strumenti di ricerca, sequestro e confisca dei beni provento di reato), si è proceduto, nel volgere degli ultimi anni, all'approvazione:

- ❖ della Azione comune del 3 dicembre 1998 sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato,
- ❖ della Decisione quadro del 26 giugno 2001 concernente la medesima materia,
- ❖ della Decisione quadro del 22 luglio 2003 relativa all'esecuzione nell'Unione Europea dei provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro probatorio,
- ❖ della Decisione quadro del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato;
- ❖ della Decisione quadro 2006/783, relativa all'applicazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni di confisca.

A tutt'oggi nessuno degli indicati strumenti ha trovato piena e tempestiva attuazione nell'ordinamento italiano.

Non occorre allora sottolineare l'importanza di una coerente quanto rapida conclusione del procedimento legislativo avviato nella XVI Legislatura con il d.d.l. di iniziativa governativa n.1078/S, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008" ed attualmente in corso di esame presso la Commissione Giustizia del Senato, finalizzato all'adozione di norme di delega al Governo per l'attuazione di atti normativi del cd. terzo pilastro, quale la menzionata decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (oltre alla decisione quadro 2006/960/GAI, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge).

Soprattutto, appare necessario sottolineare l'importanza dell'esercizio della delega data al Governo con la legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2007) per l'attuazione di quattro decisioni quadro i cui termini di recepimento per gli Stati membri sono scaduti da tempo, quali:

a) la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;

b) la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio;

c) la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato;

d) la decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

L'art.28 della legge n.34/2008 prevede che il Governo adotti i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, vale a dire entro il mese di marzo 2009.

## 6. Procedimenti per reati di economia criminale: tabelle e grafici.

In allegato si riportano tabelle e grafici contenenti i dati statistici relativi ai procedimenti attribuiti alla competenza delle 26 Direzioni Distrettuali Antimafia, relativi ai seguenti reati:

- art. 648-*bis* c.p. (Riciclaggio); ✓
- art. 648-*ter* c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) ✓
- art.12-*quinqies* D.L. n.306/1992, conv., con modif., dalla L. n.356/1992 e succ. modif. (relativo alla fittizia intestazione di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero per agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt.648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.);
- art.640 c.p. (Truffa); ✓
- art.640-*bis* c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); ✓
- art.644 c.p. (Usura), ✓

tutti in forma "semplice" (ma comunque inseriti in un procedimento di competenza della D.D.A.) nonché nell'ipotesi aggravata dall'art. 7, D.L. n. 152/1991 conv., con modif., dalla L. n.203/1991 (fatti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art.416-*bis* c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo).

Notarato


Procedimenti iscritti al 31 dicembre 2008 per i delitti di cui all'art. 648 bis c.p..

Tipologia	Sede	num. del. 1	num. del. 2
NOTI	ANCONA	17	44
NOTI	BARI	35	177
NOTI	BOLOGNA	31	105
NOTI	BRESCIA	55	127
NOTI	CAGLIARI	11	58
NOTI	CALTANISSETTA	26	99
NOTI	CAMPOBASSO	12	76
NOTI	CATANIA	62	268
NOTI	CATANZARO	87	507
NOTI	FIRENZE	48	635
NOTI	GENOVA	32	106
NOTI	L'AQUILA	8	76
NOTI	LECCE	21	242
NOTI	MESSINA	51	290
NOTI	MILANO	237	1226
NOTI	NAPOLI	207	1050
NOTI	PALERMO	119	593
NOTI	PERUGIA	15	74
NOTI	POTENZA	19	84
NOTI	REGGIO CALABRIA	59	529
NOTI	ROMA	270	1895
NOTI	SALERNO	55	245
NOTI	TORINO	39	213
NOTI	TRENTO	32	119
NOTI	TRIESTE	16	94
NOTI	VENEZIA	63	329
<b>totale</b>		<b>1627</b>	<b>9261</b>

Tipologia	Sede	num. del. 1
IGNOTI	ANGONA	10
IGNOTI	BARI	10
IGNOTI	BOLOGNA	10
IGNOTI	BRESCIA	4
IGNOTI	CAGLIARI	10
IGNOTI	CALTANISSETTA	10
IGNOTI	CAMPOBASSO	10
IGNOTI	CATANIA	11
IGNOTI	CATANZARO	21
IGNOTI	FIRENZE	3
IGNOTI	GENOVA	7
IGNOTI	L'AQUILA	10
IGNOTI	LECCE	10
IGNOTI	MESSINA	11
IGNOTI	MILANO	15
IGNOTI	NAPOLI	11
IGNOTI	PALERMO	21
IGNOTI	PERUGIA	2
IGNOTI	POTENZA	10
IGNOTI	REGGIO CALABRIA	11
IGNOTI	ROMA	34
IGNOTI	SALERNO	11
IGNOTI	TORINO	11
IGNOTI	TRENTO	3
IGNOTI	TRIESTE	10
IGNOTI	VENEZIA	10
<b>totale</b>		<b>116</b>

72

Procedimenti noti iscritti al 31 dicembre 2008 per i delitti di cui all'art. 648 bis c.p..




*Accordo con ANCONA. M. S. D. R. S. A*

Procedimenti iscritti al 31 dicembre 2008 per i delitti di cui agli artt. 648 bis c.p. e 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con L. 12 luglio 1991, n. 203.

Procedimento	Sezione	Numero	Totale	Procedimento	Sezione	Numero
NOTI	ANCONA	0	0	IGNOTI	ANCONA	0
NOTI	BARI	21	50	IGNOTI	BARI	0
NOTI	BOLOGNA	29	460	IGNOTI	BOLOGNA	4
NOTI	BRESCIA	26	101	IGNOTI	BRESCIA	0
NOTI	CAGLIARI	0	0	IGNOTI	CAGLIARI	0
NOTI	CALTANISSETTA	46	235	IGNOTI	CALTANISSETTA	3
NOTI	CAMPOBASSO	2	12	IGNOTI	CAMPOBASSO	0
NOTI	CATANIA	30	115	IGNOTI	CATANIA	0
NOTI	CATANZARO	62	312	IGNOTI	CATANZARO	10
NOTI	FIRENZE	19	178	IGNOTI	FIRENZE	4
NOTI	GENOVA	3	47	IGNOTI	GENOVA	1
NOTI	L'AQUILA	0	0	IGNOTI	L'AQUILA	0
NOTI	LECCE	49	222	IGNOTI	LECCE	0
NOTI	MESSINA	16	51	IGNOTI	MESSINA	0
NOTI	MILANO	28	131	IGNOTI	MILANO	0
NOTI	NAPOLI	257	1796	IGNOTI	NAPOLI	7
NOTI	PALERMO	191	817	IGNOTI	PALERMO	26
NOTI	PERUGIA	0	0	IGNOTI	PERUGIA	0
NOTI	POTENZA	10	120	IGNOTI	POTENZA	0
NOTI	REGGIO CALABRIA	63	298	IGNOTI	REGGIO CALABRIA	7
NOTI	ROMA	19	105	IGNOTI	ROMA	1
NOTI	SALERNO	21	54	IGNOTI	SALERNO	0
NOTI	TORINO	0	0	IGNOTI	TORINO	0
NOTI	TRENTO	1	2	IGNOTI	TRENTO	0
NOTI	TRIESTE	0	0	IGNOTI	TRIESTE	0
NOTI	VENEZIA	9	36	IGNOTI	VENEZIA	1
<b>totale</b>		<b>889</b>	<b>5142</b>	<b>totale</b>		<b>64</b>

**Procedimenti noti iscritti al 31 dicembre 2008 per i delitti di cui agli artt. 648 bis c.p. e 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con L. 12 luglio 1991, n. 203.**



MAPPA DI DONNE E SOGNI DI GIOVANNI DA UCCIA


Procedimenti iscritti al 31 dicembre 2008 per i delitti di cui all'art. 648 ter c.p..

Procedimento	Sede	Numero	Importo
NOTI	ANCONA	3	16
NOTI	BARI	15	44
NOTI	BOLOGNA	9	35
NOTI	BRESCIA	10	32
NOTI	CAGLIARI	9	40
NOTI	CALTANISSETTA	10	57
NOTI	CAMPOBASSO	5	20
NOTI	CATANIA	24	122
NOTI	CATANZARO	17	163
NOTI	FIRENZE	19	323
NOTI	GENOVA	8	24
NOTI	L'AQUILA	3	7
NOTI	LECCE	9	14
NOTI	MESSINA	19	194
NOTI	MILANO	68	240
NOTI	NAPOLI	75	441
NOTI	PALERMO	49	269
NOTI	PERUGIA	6	61
NOTI	POTENZA	5	16
NOTI	REGGIO CALABRIA	20	247
NOTI	ROMA	72	536
NOTI	SALERNO	36	160
NOTI	TORINO	6	48
NOTI	TRENTO	4	16
NOTI	TRIESTE	2	5
NOTI	VENEZIA	27	200
<b>totale</b>		<b>533</b>	<b>3330</b>

Procedimento	Sede	Numero
IGNOTI	ANCONA	0
IGNOTI	BARI	0
IGNOTI	BOLOGNA	0
IGNOTI	BRESCIA	1
IGNOTI	CAGLIARI	0
IGNOTI	CALTANISSETTA	0
IGNOTI	CAMPOBASSO	0
IGNOTI	CATANIA	1
IGNOTI	CATANZARO	4
IGNOTI	FIRENZE	1
IGNOTI	GENOVA	2
IGNOTI	L'AQUILA	0
IGNOTI	LECCE	0
IGNOTI	MESSINA	0
IGNOTI	MILANO	1
IGNOTI	NAPOLI	0
IGNOTI	PALERMO	7
IGNOTI	PERUGIA	0
IGNOTI	POTENZA	0
IGNOTI	REGGIO CALABRIA	0
IGNOTI	ROMA	7
IGNOTI	SALERNO	0
IGNOTI	TORINO	0
IGNOTI	TRENTO	1
IGNOTI	TRIESTE	0
IGNOTI	VENEZIA	0
<b>totale</b>		<b>25</b>



Procedimenti noti iscritti al 31 dicembre 2008 per i delitti di cui all'art. 648 ter c.p..




1741000 11000000 10000000

Procedimenti iscritti al 31 dicembre 2008 per i delitti di cui agli artt. 648 ter c.p. e 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con L. 12 luglio 1991, n. 203.

NOTI	ANGONA	0	0	IGNOTI	ANGONA	0	
NOTI	BARI	7	16	IGNOTI	BARI	0	
NOTI	BOLOGNA	9	29	IGNOTI	BOLOGNA	3	
NOTI	BRESCIA	6	31	IGNOTI	BRESCIA	0	
NOTI	CAGLIARI	0	0	IGNOTI	CAGLIARI	0	
NOTI	CALTANISSETTA	21	160	IGNOTI	CALTANISSETTA	2	
NOTI	CAMPOBASSO	4	8	IGNOTI	CAMPOBASSO	0	
NOTI	CATANIA	13	70	IGNOTI	CATANIA	0	
NOTI	CATANZARO	18	78	IGNOTI	CATANZARO	2	
NOTI	FIRENZE	7	31	IGNOTI	FIRENZE	1	
NOTI	GENOVA	0	0	IGNOTI	GENOVA	0	
NOTI	L'AQUILA	0	0	IGNOTI	L'AQUILA	0	
NOTI	LECCE	5	9	IGNOTI	LECCE	0	
NOTI	MESSINA	6	16	IGNOTI	MESSINA	0	
NOTI	MILANO	13	80	IGNOTI	MILANO	0	
NOTI	NAPOLI	120	863	IGNOTI	NAPOLI	1	
NOTI	PALERMO	57	271	IGNOTI	PALERMO	4	
NOTI	PERUGIA	0	0	IGNOTI	PERUGIA	0	
NOTI	POTENZA	2	34	IGNOTI	POTENZA	0	
NOTI	REGGIO CALABRIA	15	101	IGNOTI	REGGIO CALABRIA	1	
NOTI	ROMA	9	42	IGNOTI	ROMA	1	
NOTI	SALERNO	7	12	IGNOTI	SALERNO	0	
NOTI	TORINO	0	0	IGNOTI	TORINO	0	
NOTI	TRENTO	0	0	IGNOTI	TRENTO	0	
NOTI	TRIESTE	1	1	IGNOTI	TRIESTE	0	
NOTI	VENEZIA	3	17	IGNOTI	VENEZIA	0	
<b>totale</b>		<b>343</b>	<b>1869</b>	<b>totale</b>		<b>16</b>	

**Procedimenti noti iscritti al 31 dicembre 2008 per i delitti di cui agli artt. 648 ter c.p. e 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con L. 12 luglio 1991, n. 203.**




Elaborazione di zone ai fini di rilevazione

Procedimenti iscritti al 31 dicembre 2008 per i delitti di cui all'art. 12-quinquies c.p. L. 7 agosto 1992 n. 356.

NOTI	ANGONA	2	15	IGNOTI	ANGONA	0
NOTI	BARI	17	63	IGNOTI	BARI	0
NOTI	BOLOGNA	2	4	IGNOTI	BOLOGNA	0
NOTI	BRESCIA	2	6	IGNOTI	BRESCIA	0
NOTI	CAGLIARI	0	0	IGNOTI	CAGLIARI	0
NOTI	CALTANISSETTA	29	105	IGNOTI	CALTANISSETTA	0
NOTI	CAMPOBASSO	1	3	IGNOTI	CAMPOBASSO	0
NOTI	CATANIA	34	158	IGNOTI	CATANIA	0
NOTI	CATANZARO	7	21	IGNOTI	CATANZARO	0
NOTI	FIRENZE	2	33	IGNOTI	FIRENZE	0
NOTI	GENOVA	1	1	IGNOTI	GENOVA	0
NOTI	L'AQUILA	2	6	IGNOTI	L'AQUILA	0
NOTI	LECCE	13	59	IGNOTI	LECCE	0
NOTI	MESSINA	10	35	IGNOTI	MESSINA	0
NOTI	MILANO	17	73	IGNOTI	MILANO	0
NOTI	NAPOLI	62	415	IGNOTI	NAPOLI	0
NOTI	PALERMO	44	238	IGNOTI	PALERMO	0
NOTI	PERUGIA	0	0	IGNOTI	PERUGIA	0
NOTI	POTENZA	1	3	IGNOTI	POTENZA	0
NOTI	REGGIO CALABRIA	28	111	IGNOTI	REGGIO CALABRIA	0
NOTI	ROMA	17	108	IGNOTI	ROMA	0
NOTI	SALERNO	38	193	IGNOTI	SALERNO	0
NOTI	TORINO	0	0	IGNOTI	TORINO	0
NOTI	TRENTO	0	0	IGNOTI	TRENTO	0
NOTI	TRIESTE	1	1	IGNOTI	TRIESTE	0
NOTI	VENEZIA	2	3	IGNOTI	VENEZIA	0
<b>totale</b>		<b>352</b>	<b>1654</b>	<b>totale</b>		<b>2</b>

Procedimenti noti iscritti al 31 dicembre 2008 per i delitti di cui all'art. 12-*quinquies* c.p. L. 7 agosto 1992 n. 356.




PROFILA INDIRIZZATE PALERMA

Procedimenti iscritti al 31 dicembre 2008 per i delitti di cui all'art. 12-quinquies c.p. L. 7 agosto 1992 n. 356 e 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con L. 12 luglio 1991, n. 203.

Tipologia	Sezione	num. del. in corso	num. del. in corso
IGNOTI	ANCONA	0	0
IGNOTI	BARI	5	26
IGNOTI	BOLOGNA	0	7
IGNOTI	BRESCIA	0	0
IGNOTI	CAGLIARI	0	0
IGNOTI	CALTANISSETTA	49	499
IGNOTI	CAMPOBASSO	0	0
IGNOTI	CATANIA	12	90
IGNOTI	CATANZARO	127	131
IGNOTI	FIRENZE	0	0
IGNOTI	GENOVA	0	0
IGNOTI	L'AQUILA	0	0
IGNOTI	LECCE	2	7
IGNOTI	MESSINA	1	3
IGNOTI	MILANO	1	5
IGNOTI	NAPOLI	189	1526
IGNOTI	PALERMO	158	706
IGNOTI	PERUGIA	0	0
IGNOTI	POTENZA	0	0
IGNOTI	REGGIO CALABRIA	98	255
IGNOTI	ROMA	10	65
IGNOTI	SALERNO	12	41
IGNOTI	TORINO	0	0
IGNOTI	TRENTO	0	0
IGNOTI	TRIESTE	0	0
IGNOTI	VENEZIA	0	0
<b>totale</b>		<b>501</b>	<b>3361</b>

Tipologia	Sezione	num. proc.
IGNOTI	ANCONA	0
IGNOTI	BARI	0
IGNOTI	BOLOGNA	0
IGNOTI	BRESCIA	0
IGNOTI	CAGLIARI	0
IGNOTI	CALTANISSETTA	25
IGNOTI	CAMPOBASSO	0
IGNOTI	CATANIA	0
IGNOTI	CATANZARO	0
IGNOTI	FIRENZE	0
IGNOTI	GENOVA	0
IGNOTI	L'AQUILA	0
IGNOTI	LECCE	0
IGNOTI	MESSINA	0
IGNOTI	MILANO	0
IGNOTI	NAPOLI	18
IGNOTI	PALERMO	10
IGNOTI	PERUGIA	0
IGNOTI	POTENZA	0
IGNOTI	REGGIO CALABRIA	3
IGNOTI	ROMA	0
IGNOTI	SALERNO	0
IGNOTI	TORINO	0
IGNOTI	TRENTO	0
IGNOTI	TRIESTE	0
IGNOTI	VENEZIA	0
<b>totale</b>		<b>30</b>

**Procedimenti noti iscritti al 31 dicembre 2008 per i delitti di cui all'art. 12-*quinquies* c.p. L. 7 agosto 1992 n. 356 e 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con L. 12 luglio 1991, n. 203.**






MURSA

Procedimenti iscritti al 31 dicembre 2008 per i delitti di cui all'art. 640 c.p..

Stato	Sede	Numero	Importo	Stato	Sede	Numero
NOTI	ANCONA	6	48	IGNOTI	ANCONA	0
NOTI	BARI	15	113	IGNOTI	BARI	0
NOTI	BOLOGNA	12	176	IGNOTI	BOLOGNA	0
NOTI	BRESCIA	8	77	IGNOTI	BRESCIA	2
NOTI	CAGLIARI	4	84	IGNOTI	CAGLIARI	0
NOTI	CALTANISSETTA	27	195	IGNOTI	CALTANISSETTA	2
NOTI	CAMPOBASSO	7	96	IGNOTI	CAMPOBASSO	0
NOTI	CATANIA	42	524	IGNOTI	CATANIA	1
NOTI	CATANZARO	41	231	IGNOTI	CATANZARO	0
NOTI	FIRENZE	25	410	IGNOTI	FIRENZE	0
NOTI	GENOVA	18	119	IGNOTI	GENOVA	1
NOTI	L'AQUILA	2	14	IGNOTI	L'AQUILA	0
NOTI	LECCE	4	55	IGNOTI	LECCE	0
NOTI	MESSINA	44	217	IGNOTI	MESSINA	1
NOTI	MILANO	33	185	IGNOTI	MILANO	0
NOTI	NAPOLI	199	1441	IGNOTI	NAPOLI	9
NOTI	PALERMO	51	719	IGNOTI	PALERMO	2
NOTI	PERUGIA	10	53	IGNOTI	PERUGIA	0
NOTI	POTENZA	18	106	IGNOTI	POTENZA	0
NOTI	REGGIO CALABRIA	58	682	IGNOTI	REGGIO CALABRIA	1
NOTI	ROMA	176	740	IGNOTI	ROMA	2
NOTI	SALERNO	38	329	IGNOTI	SALERNO	1
NOTI	TORINO	19	175	IGNOTI	TORINO	1
NOTI	TRENTO	5	7	IGNOTI	TRENTO	0
NOTI	TRIESTE	3	5	IGNOTI	TRIESTE	0
NOTI	VENEZIA	14	68	IGNOTI	VENEZIA	0
<b>totale</b>		<b>785</b>	<b>6869</b>	<b>totale</b>		<b>23</b>



Procedimenti noti iscritti al 31 dicembre 2008 per i delitti di cui all'art. 640 c.p..




~~Tabella riassuntiva per il conferimento di mandati di cattura~~

Procedimenti iscritti al 31 dicembre 2008 per i delitti di cui agli artt. 640 c.p. e 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con L. 12 luglio 1991, n. 203.

		Incarichi	num. proc.		tipo registra	Sede	num. proc.
NOTI	ANCONA	0	0		IGNOTI	ANCONA	0
NOTI	BARI	3	13		IGNOTI	BARI	0
NOTI	BOLOGNA	3	5		IGNOTI	BOLOGNA	0
NOTI	BRESCIA	0	0		IGNOTI	BRESCIA	0
NOTI	CAGLIARI	0	0		IGNOTI	CAGLIARI	0
NOTI	CALTANISSETTA	12	32		IGNOTI	CALTANISSETTA	0
NOTI	CAMPOBASSO	3	37		IGNOTI	CAMPOBASSO	0
NOTI	CATANIA	10	78		IGNOTI	CATANIA	0
NOTI	CATANZARO	31	187		IGNOTI	CATANZARO	0
NOTI	FIRENZE	24	78		IGNOTI	FIRENZE	0
NOTI	GENOVA	0	0		IGNOTI	GENOVA	0
NOTI	L'AQUILA	0	0		IGNOTI	L'AQUILA	0
NOTI	LECCE	0	0		IGNOTI	LECCE	0
NOTI	MESSINA	6	26		IGNOTI	MESSINA	0
NOTI	MILANO	16	42		IGNOTI	MILANO	0
NOTI	NAPOLI	104	1042		IGNOTI	NAPOLI	2
NOTI	PALERMO	32	146		IGNOTI	PALERMO	1
NOTI	PERUGIA	0	0		IGNOTI	PERUGIA	0
NOTI	POTENZA	1	11		IGNOTI	POTENZA	0
NOTI	REGGIO CALABRIA	34	178		IGNOTI	REGGIO CALABRIA	4
NOTI	ROMA	1	11		IGNOTI	ROMA	0
NOTI	SALERNO	2	13		IGNOTI	SALERNO	0
NOTI	TORINO	0	0		IGNOTI	TORINO	1
NOTI	TRENTO	0	0		IGNOTI	TRENTO	0
NOTI	TRIESTE	0	0		IGNOTI	TRIESTE	0
NOTI	VENEZIA	2	7		IGNOTI	VENEZIA	0
<b>totale</b>		<b>258</b>	<b>1906</b>		<b>totale</b>		<b>8</b>

Procedimenti noti iscritti al 31 dicembre 2008 per i delitti di cui agli artt. 640 c.p. e 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con L. 12 luglio 1991, n. 203.




ANALISI A MOLTIPLI RAGGI

Procedimenti iscritti al 31 dicembre 2008 per i delitti di cui all'art. 640 bis c.p..

Stato	Provincia	Procedimenti iscritti	Procedimenti iscritti	Stato	Provincia	Procedimenti iscritti
NOTI	ANCONA	0	0	IGNOTI	ANCONA	0
NOTI	BARI	4	29	IGNOTI	BARI	0
NOTI	BOLOGNA	0	0	IGNOTI	BOLOGNA	0
NOTI	BRESCIA	0	0	IGNOTI	BRESCIA	0
NOTI	CAGLIARI	1	1	IGNOTI	CAGLIARI	0
NOTI	CALTANISSETTA	13	78	IGNOTI	CALTANISSETTA	0
NOTI	CAMPOBASSO	1	6	IGNOTI	CAMPOBASSO	0
NOTI	CATANIA	10	62	IGNOTI	CATANIA	0
NOTI	CATANZARO	14	35	IGNOTI	CATANZARO	2
NOTI	FIRENZE	3	34	IGNOTI	FIRENZE	0
NOTI	GENOVA	0	0	IGNOTI	GENOVA	1
NOTI	L'AQUILA	0	0	IGNOTI	L'AQUILA	0
NOTI	LECCE	2	14	IGNOTI	LECCE	0
NOTI	MESSINA	6	46	IGNOTI	MESSINA	0
NOTI	MILANO	5	8	IGNOTI	MILANO	0
NOTI	NAPOLI	73	1337	IGNOTI	NAPOLI	0
NOTI	PALERMO	33	224	IGNOTI	PALERMO	0
NOTI	PERUGIA	1	3	IGNOTI	PERUGIA	0
NOTI	POTENZA	7	18	IGNOTI	POTENZA	0
NOTI	REGGIO CALABRIA	8	48	IGNOTI	REGGIO CALABRIA	0
NOTI	ROMA	7	42	IGNOTI	ROMA	0
NOTI	SALERNO	6	255	IGNOTI	SALERNO	0
NOTI	TORINO	2	8	IGNOTI	TORINO	0
NOTI	TRENTO	5	29	IGNOTI	TRENTO	0
NOTI	TRIESTE	1	1	IGNOTI	TRIESTE	0
NOTI	VENEZIA	0	0	IGNOTI	VENEZIA	0
<b>totale</b>		<b>205</b>	<b>2278</b>	<b>totale</b>		<b>3</b>

Procedimenti noti iscritti al 31 dicembre 2008 per i delitti di cui all'art. 640 bis c.p..




MURRA A. (MAGGIOR) PIZZICANE M. (MAGGIOR)

Procedimenti iscritti al 31 dicembre 2008 per i delitti di cui all'art. 640 bis c.p. e 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con L. 12 luglio 1991, n. 203.

				Titolo registro	Sede	numero
NOTI	ANCONA	0	0	IGNOTI	ANCONA	0
NOTI	BARI	0	0	IGNOTI	BARI	0
NOTI	BOLOGNA	0	0	IGNOTI	BOLOGNA	0
NOTI	BRESCIA	0	0	IGNOTI	BRESCIA	0
NOTI	CAGLIARI	0	0	IGNOTI	CAGLIARI	0
NOTI	CALTANISSETTA	5	17	IGNOTI	CALTANISSETTA	0
NOTI	CAMPOBASSO	1	2	IGNOTI	CAMPOBASSO	0
NOTI	CATANIA	2	37	IGNOTI	CATANIA	0
NOTI	CATANZARO	19	105	IGNOTI	CATANZARO	2
NOTI	FIRENZE	1	3	IGNOTI	FIRENZE	0
NOTI	GENOVA	0	0	IGNOTI	GENOVA	0
NOTI	L'AQUILA	0	0	IGNOTI	L'AQUILA	0
NOTI	LECCE	0	0	IGNOTI	LECCE	0
NOTI	MESSINA	4	11	IGNOTI	MESSINA	0
NOTI	MILANO	2	14	IGNOTI	MILANO	0
NOTI	NAPOLI	46	806	IGNOTI	NAPOLI	0
NOTI	PALERMO	24	106	IGNOTI	PALERMO	0
NOTI	PERUGIA	0	0	IGNOTI	PERUGIA	0
NOTI	POTENZA	0	0	IGNOTI	POTENZA	0
NOTI	REGGIO CALABRIA	11	50	IGNOTI	REGGIO CALABRIA	1
NOTI	ROMA	2	14	IGNOTI	ROMA	0
NOTI	SALERNO	3	18	IGNOTI	SALERNO	0
NOTI	TORINO	0	0	IGNOTI	TORINO	0
NOTI	TRENTO	0	0	IGNOTI	TRENTO	0
NOTI	TRIESTE	0	0	IGNOTI	TRIESTE	0
NOTI	VENEZIA	0	0	IGNOTI	VENEZIA	0
<b>totale</b>		<b>119</b>	<b>1183</b>	<b>totale</b>		<b>3</b>

**Procedimenti noti iscritti al 31 dicembre 2008 per i delitti di cui agli artt. 640 bis c.p. e 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con L. 12 luglio 1991, n. 203.**






usuna

Procedimenti iscritti al 31 dicembre 2008 per i delitti di cui all'art. 644 c.p..

NOTI	ANCONA	2	10	IGNOTI	ANCONA	0	0
NOTI	BARI	21	67	IGNOTI	BARI	0	0
NOTI	BOLOGNA	9	21	IGNOTI	BOLOGNA	0	0
NOTI	BRESCIA	12	59	IGNOTI	BRESCIA	0	0
NOTI	CAGLIARI	4	32	IGNOTI	CAGLIARI	0	0
NOTI	CALTANISSETTA	20	87	IGNOTI	CALTANISSETTA	1	1
NOTI	CAMPOBASSO	1	5	IGNOTI	CAMPOBASSO	0	0
NOTI	CATANIA	56	288	IGNOTI	CATANIA	0	0
NOTI	CATANZARO	89	471	IGNOTI	CATANZARO	10	10
NOTI	FIRENZE	23	121	IGNOTI	FIRENZE	1	1
NOTI	GENOVA	17	113	IGNOTI	GENOVA	9	9
NOTI	L'AQUILA	2	10	IGNOTI	L'AQUILA	0	0
NOTI	LECCE	29	137	IGNOTI	LECCE	0	0
NOTI	MESSINA	83	475	IGNOTI	MESSINA	0	0
NOTI	MILANO	30	116	IGNOTI	MILANO	0	0
NOTI	NAPOLI	202	883	IGNOTI	NAPOLI	1	1
NOTI	PALERMO	16	54	IGNOTI	PALERMO	1	1
NOTI	PERUGIA	4	13	IGNOTI	PERUGIA	0	0
NOTI	POTENZA	22	168	IGNOTI	POTENZA	0	0
NOTI	REGGIO CALABRIA	37	162	IGNOTI	REGGIO CALABRIA	1	1
NOTI	ROMA	144	799	IGNOTI	ROMA	10	10
NOTI	SALERNO	92	497	IGNOTI	SALERNO	3	3
NOTI	TORINO	27	158	IGNOTI	TORINO	0	0
NOTI	TRENTO	1	3	IGNOTI	TRENTO	0	0
NOTI	TRIESTE	2	10	IGNOTI	TRIESTE	0	0
NOTI	VENEZIA	16	50	IGNOTI	VENEZIA	2	2
	<b>totale</b>	<b>956</b>	<b>4809</b>		<b>totale</b>		<b>41</b>



Procedimenti noti iscritti al 31 dicembre 2008 per i delitti di cui all'art. 644 c.p..



usua Mela MSA

Procedimenti iscritti al 31 dicembre 2008 per i delitti di cui agli artt. 644 c.p. e 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con L. 12 luglio 1991, n. 203.

NOTI	ANCONA	0	0	IGNOTI	ANCONA	0
NOTI	BARI	10	43	IGNOTI	BARI	0
NOTI	BOLOGNA	5	19	IGNOTI	BOLOGNA	0
NOTI	BRESCIA	2	27	IGNOTI	BRESCIA	0
NOTI	CAGLIARI	0	0	IGNOTI	CAGLIARI	0
NOTI	CALTANISSETTA	24	80	IGNOTI	CALTANISSETTA	0
NOTI	CAMPOBASSO	0	0	IGNOTI	CAMPOBASSO	0
NOTI	CATANIA	23	52	IGNOTI	CATANIA	0
NOTI	CATANZARO	89	642	IGNOTI	CATANZARO	5
NOTI	FIRENZE	8	69	IGNOTI	FIRENZE	0
NOTI	GENOVA	1	3	IGNOTI	GENOVA	0
NOTI	L'AQUILA	0	0	IGNOTI	L'AQUILA	0
NOTI	LECCE	17	54	IGNOTI	LECCE	0
NOTI	MESSINA	25	183	IGNOTI	MESSINA	0
NOTI	MILANO	7	17	IGNOTI	MILANO	0
NOTI	NAPOLI	221	866	IGNOTI	NAPOLI	4
NOTI	PALERMO	10	35	IGNOTI	PALERMO	1
NOTI	PERUGIA	0	0	IGNOTI	PERUGIA	0
NOTI	POTENZA	7	39	IGNOTI	POTENZA	0
NOTI	REGGIO CALABRIA	3	114	IGNOTI	REGGIO CALABRIA	0
NOTI	ROMA	7	56	IGNOTI	ROMA	0
NOTI	SALERNO	8	183	IGNOTI	SALERNO	0
NOTI	TORINO	0	0	IGNOTI	TORINO	0
NOTI	TRENTO	0	0	IGNOTI	TRENTO	0
NOTI	TRIESTE	0	0	IGNOTI	TRIESTE	0
NOTI	VENEZIA	2	7	IGNOTI	VENEZIA	0
<b>totale</b>		<b>539</b>	<b>2489</b>	<b>totale</b>		<b>11</b>

Procedimenti iscritti al 31 dicembre 2008 per i delitti di cui agli artt. 644 c.p. e 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 conv. con L. 12 luglio 1991, n. 203.

